# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — SABATO 11 GIUGNO — NUM. 138

**Abbonamenti.**

| | | Trimestre | Semestre | Anno |
|---|---|---|---|---|
| In ROMA all'Ufficio del giornale | L. | 9 | 17 | 32 |
| Id. a domicilio e in tutto il Regno | » | 10 | 19 | 36 |
| All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia | » | 22 | 41 | 80 |
| Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti | » | 32 | 61 | 120 |
| Repubblica Argentina e Uruguay | » | 45 | 88 | 175 |

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

**Inserzioni.**

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

**Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.**

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.



## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

**Leggi e decreti: R. decreto** *n. 253 che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette* — **Decreto ministeriale** *n. 254 che approva i capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette* — **Decreto ministeriale** *che, agli effetti della tariffa doganale, assimila le tavolette di torba lavata, seccata e compressa, ai mattoni fatti con residui di sughero* — **Continuazione** *degli elenchi annessi al Regio decreto n. 244, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 6, 7, 8, 9, e 10 giugno nn. 133, 134, 135, 136 e 137* — **Ministero delle Poste e Telegrafi:** *Avviso* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche d'intestazione* — **Concorsi** — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

**Camera dei deputati:** *Seduta del 10 giugno 1892* — *Telegrammi dell'* **Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **253** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA.

Viste le leggi del 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª), del 30 dicembre 1876 n. 3591 (serie 2ª), del 2 aprile 1882 n. 674 (serie 3ª) e del 14 aprile 1892 n. 189;

Visto il regolamento approvato con R. decreto del 23 dicembre 1886 n. 4256 (serie 3ª);

Uditi la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

È approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Le disposizioni del presente regolamento cominceranno ad aver vigore per l'appalto e per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie pel quinquennio 1893-97.

**Art. 2.**

Per le operazioni relative al quinquennio 1893-97, le deliberazioni dei Consigli e delle rappresentanze comunali, consorziali o provinciali, di cui agli articoli 4 e 76, primo, secondo e terzo comma, del presente regolamento, dovranno essere trasmesse al Prefetto non più tardi del 30 giugno corrente.

Nel procedimento delle operazioni di nomina per conferma, il termine per la presentazione delle offerte, di cui agli articoli 9 e 78, sarà ridotto a 15 giorni.

Le nomine sopra terna, di cui agli articoli 10 e 79, dovranno essere fatte entro il 31 luglio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, li 2 giugno 1892.

UMBERTO.

V. Ellena.

Visto, *Il Guardasigilli:* T. Bonacci.

## Regolamento per la riscossione delle imposte dirette

### TITOLO I.
### Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1.

In ogni quinquennio è riformata o confermata la circoscrizione delle esattorie per comune o per consorzio di comuni associati, e si provvede al riconferimento delle medesime.

Nel mese di settembre del penultimo anno del quinquennio, il prefetto invita le giunte comunali ad esaminare se credano conveniente per il comune di riunirsi o mantenersi in consorzio con altri, e con quali, per il quinquennio seguente.

Le giunte comunali devono prendere concerti colle giunte degli altri comuni, coi quali reputino conveniente d'associarsi.

Nella sessione ordinaria di autunno dello stesso anno i consigli comunali deliberano sulle proposte delle giunte comunali.

I comuni, che attualmente hanno il loro territorio diviso in più esattorie, sono in facoltà di mantenere questa divisione.

Art. 2.

Le deliberazioni dei consigli comunali si trasmettono non oltre il 15 ottobre dal sindaco al prefetto.

Ove non sia presa deliberazione, s'intende che il comune non abbia voluto portare innovazione alla circoscrizione attuale.

Sulle deliberazioni pervenutigli, il prefetto, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa, approva con decreto la formazione dei consorzi deliberati dai comuni.

Per la riunione in consorzio obbligatorio di altri comuni, il prefetto formate le proposte, le comunica ai rispettivi consigli comunali affinchè deliberino sulle medesime entro il 31 ottobre. Scaduto questo termine, il prefetto rimette gli atti al consiglio provinciale convocato espressamente, richiedendolo del suo parere sovra ciascuna proposta: ed ove questo sia favorevole, trasmette le deliberazioni e proposte non oltre il 30 novembre, al Ministero delle finanze, che promuove l'emanazione dei regi decreti per costituire i consorzi.

In base ai predetti decreti il prefetto forma e manda a pubblicare per mezzo dei sindaci la tabella generale delle esattorie della provincia, con indicazione delle circoscrizioni e delle sedi dell'ufficio.

Questa tabella si comunica al Ministero delle finanze, alla deputazione provinciale ed all'intendente di finanza prima del giorno 15 dicembre.

Art. 3.

Entro la seconda metà di dicembre del penultimo anno del quinquennio, gli esattori, i quali intendono di essere confermati in carica pel quinquennio successivo, giusta l'articolo 3 della legge 14 aprile 1892 n. 189, devono presentare regolare istanza al sindaco o al presidente del consorzio.

Art. 4.

Entro la prima metà di gennaio il prefetto convoca i consigli comunali e i sindaci dei comuni associati perchè deliberino:

1º se l'esattoria debba appaltarsi per asta pubblica, o sopra terna o mediante conferma dell'esattore in carica; e se in quest'ultimo caso, nella previsione di migliori offerte, l'appalto debba essere conferito col sistema dell'asta o della terna;

2º sull'aggio in base al quale debba aprirsi l'asta, o conferirsi la esattoria sopra terna, o confermarsi l'esattore in carica, determinandolo in ragione d'ogni centinaio di lire;

3º se la riscossione delle entrate comunali e il servizio di cassa siano da affidare ad altri che all'esattore. Le deliberazioni dei consorzio anche su questo punto sono obbligatorie per tutti i comuni nel medesimo compresi. La facoltà di nominare un tesoriere particolare è limitata al tempo pel quale dura il contratto esattoriale;

4º sulla tangente della cauzione da prestarsi dall'esattore tanto pel servizio di cassa, quanto per la riscossione delle entrate comunali.

Nella stessa occasione la rappresentanza consorziale delibera pure sui capitoli speciali, e nomina, quando lo creda conveniente, la delegazione per la terna o per l'asta, giusta gli articoli 3 e 8 della legge.

La delegazione si compone di almeno tre membri effettivi ed uno supplente.

I capitoli speciali pei comuni isolati sono stabiliti dalle rispettive giunte; le quali, come le rappresentanze consorziali, s'intende che abbiano rinunziato a stabilirne, quando non li abbiano trasmessi dentro il gennaio al prefetto per l'approvazione.

Art. 5.

Nei capitoli speciali si determinano le norme particolari per la riscossione secondo le diverse circostanze locali e gli obblighi dell'esattore come cassiere del comune: e possono consentirsi all'esattore tutte le comodità e facilitazioni che non siano contrarie alla legge, al regolamento ed ai capitoli normali.

Se entro il mese di gennaio non fu presa deliberazione sul modo di nomina dell'esattore, si ritiene quello per concorso ad asta pubblica.

La riscossione delle entrate comunali si intende affidata all'esattore senza obbligo del non riscosso per riscosso, quando nel predetto termine non sia stato nominato un percettore particolare dai comuni, o non sia stata presa da essi o dalla rappresentanza consorziale alcuna deliberazione.

Il servizio di cassa s'intende affidato all'esattore, quando non fu nominato un altro cassiere comunale, e non fu presa deliberazione entro il predetto termine. In tal caso s'intende appartenere al servizio di cassa la riscossione dei prestiti, del prezzo dei beni venduti, o del corrispettivo delle affrancazioni, dei capitali restituiti al comune, delle quote di concorso dovute da altri comuni, dei fondi di cassa non versati dal precedente tesoriere, il ricevimento di depositi, l'invio di fondi, il pagamento dei mandati, e in generale il maneggio di tutte le somme che l'esattore cassiere debba soltanto incassare ed erogare.

L'aggio sulle imposte, sovrimposte e tasse, come pure sulle altre riscossioni per le quali vi sia obbligo di versare il non riscosso per riscosso, deve essere fissato in misura unica. Può invece stabilirsi una misura diversa per le entrate comunali per cui non sia imposto l'obbligo ora indicato, esclusa però sempre l'esazione senza verun aggio.

Art. 6.

Per la validità delle adunanze del consorzio occorre l'intervento almeno della metà dei sindaci che compongono la rappresentanza, e le deliberazioni devono prendersi alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando il consorzio è formato da due comuni, ciascuna giunta comunale aggiunge al sindaco un secondo rappresentante; e, perchè le deliberazioni sieno valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

Art. 7.

Dopo il 31 gennaio il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvede sulle deliberazioni prese dai consigli comunali e dalle rappresentanze dei consorzi, e, quando non sia stata tempestivamente emessa la necessaria deliberazione, stabilisce la misura massima dell'aggio, nonchè la tangente della cauzione da guarentire tanto la riscossione delle entrate comunali, quanto il servizio di cassa.

Art. 8.

Entro la prima metà di febbraio il prefetto comunica all'intendente le notizie e gli elementi necessari alla compilazione degli avvisi di concorso pel collocamento delle esattorie.

L'intendente determina la cauzione da prestarsi dall'esattore. A tale scopo egli ad una rata delle imposte erariali, sovrimposte e tasse comunali e provinciali, non che delle tasse degli enti morali che hanno fatto uso della facoltà loro concessa di affidarne all'esattore la riscossione, addiziona, oltre la rata di tutte quante le tasse governative da esigersi colle forme della legge 20 aprile 1871, anche la somma o deliberata dai consigli comunali o consorziali a mente del n. 4 del precedente articolo 3, o stabilita dal prefetto a mente del precedente articolo 6.

Nel fissare la misura delle cauzioni, le frazioni inferiori a 50 lire si trascurano; quelle superiori si calcolano per lire 100.

Per quanto concerne le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali, la cauzione è determinata in base alle risultanze dei ruoli, sì principali che suppletivi, dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, non tenendo conto dell'aggio di riscossione e dell'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato.

Il criterio desunto dal carico dell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riappalto, sarà, possibilmente, seguito anche per le altre riscossioni, rispetto alle quali la tangente della cauzione deve per legge corrispondere ad una rata.

Art. 9.

Qualora la conferma dell'esattore sia rimasta deliberata, a cura del sindaco o del presidente del consorzio sarà, non più tardi del 1° marzo, pubblicato un avviso col quale, dopo indicate le condizioni essenziali dell'appalto, si invita chiunque lo creda a presentare offerte migliori nel termine di un mese.

L'istanza, da presentarsi a tale effetto, dovrà essere accompagnata dalla prova del deposito, presso la cassa del comune, della provincia e della tesoreria governativa, di una somma corrispondente all'uno per cento dell'ammontare annuo della riscossione.

Mancando offerte di miglioramento, le rappresentanze comunali o consorziali dichiarino confermato in carica l'esattore e trasmettono gli atti non più tardi del 10 aprile al prefetto, il quale provvede dopo sentita la giunta provinciale amministrativa.

Essendovi invece offerte migliori, l'appalto dell'esattoria avrà luogo per asta o per terna, secondo la delibeazione delle rispettive rappresentanze.

Art. 10.

Ove la nomina si faccia per terna, il prefetto richiama i sindaci e i presidenti di consorzio a invitare con pubblico avviso gli aspiranti a presentare le loro domande col certificato del deposito richiesto, per i concorrenti all'asta, dall'articolo 7 della legge e determinato in base ai dati forniti dall'Intendenza. Questa nomina dai sindaci e da presidenti si trasmette al prefetto, non più tardi del 30 aprile, accompagnata:

a) dal verbale di nomina del consiglio comunale o della rappresentanza consorziale;

b) da una copia dell'avviso di concorso coi relativi certificati di pubblicazione;

c) da tutte le offerte degli aspiranti col certificato del deposito;

d) dalla dichiarazione del nominato che accetta la nomina per il quinquennio alle condizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, dai regolamenti e decreti relativi alla tassa di fabbricazione e di vendita degli spiriti, e dai capitoli normali e speciali; obbligandosi a prestare nel perentorio termine di un mese la cauzione nella cifra indicata dall'intendente di finanza.

Il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, approva o rifiuta la nomina.

Art. 11.

Trascorso il 30 aprile senza che sia stata fatta la nomina sopra terna, si procede agli esperimenti d'asta.

Non più tardi del 1° luglio l'intendente di finanza, dopo aver fissato, di concerto col prefetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, fa inserire gli avvisi nel foglio degli annunzi legali e li fa pubblicare nel capoluogo della provincia, alla casa del comune o dei comuni associati, e negli altri luoghi ai quali trovi conveniente di estendere la pubblicazione.

Possibilmente si fa un solo avviso per tutte le esattorie che siano da conferire per asta nella provincia, distinguendo in apposita tabella i dati relativi a ciascuna esattoria.

Art. 12.

Oltre le indicazioni contenute nell'articolo 7 della legge, gli avvisi d'asta contengono le seguenti:

a) la somma totale della cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto;

b) il prezzo di borsa, al quale sono accettati i titoli di debito pubblico in deposito o garanzia dell'asta, desunto dal listino inserito nell'ultimo numero della *Gazzetta Ufficiale*;

c) il modo di effettuare il deposito, cioè, o per consegna alla commissione che tiene l'asta, o per produzione di regolare quietanza della cassa del comune o della provincia o della tesoreria governativa;

d) le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali: dove questi non esistano, ne sarà fatto espresso cenno nell'avviso.

L'avviso d'asta indica inoltre:

e) se l'asta si tiene a candela vergine o a schede segrete;

f) che le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura; che quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'articolo 14 della legge;

g) che i depositi fatti a garanzia dell'asta, eccetto quello dell'aggiudicatario, sono restituiti appena finita l'asta;

h) che stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto della cauzione e dell'asta, comprese quelle per le indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione dell'avviso tanto della prima, quanto della seconda asta.

Art. 13.

Il deposito può farsi in titoli del debito pubblico al portatore, o in danaro, ed anche in buoni del tesoro a lunga scadenza, creati colla legge 7 aprile 1892 n. 11.

I titoli e i buoni devono portare unite le cedole non ancora maturate; questi ultimi dovranno altresì portare la girata in bianco.

Art. 14.

L'intendente provvede, in quanto lo riguarda, a che abbiamo effetto le disposizioni contenute nell'avviso d'asta, alla trasmissione in tempo dei capitoli speciali nei luoghi dove si tiene l'asta ed in altri dove abbiano ad essere ostensibili, ed all'invio dei certificati dell'avvenuta inserzione ed affissione degli avvisi.

Art. 15.

A cura di chi presiede l'asta si tengono affissi nella sala:

a) l'avviso d'asta;

b) un altro avviso dove, se l'asta si tiene a candela vergine, sia riportato l'articolo 89 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª); e se per offerte segrete, siano riportati gli articoli 86, 88 e 90.

Se l'asta si tiene a candela vergine, la prima offerta di ribasso non può essere maggiore, nè minore di un centesimo.

Se invece l'asta si tiene a schede segrete, non è ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira per ogni cento lire.

Art. 16.

L'asta è presieduta dalla giunta comunale, e nel caso di consorzio, dalla rappresentanza consorziale o da tre almeno dei suoi delegati, coll'assistenza del segretario del comune in cui si tiene l'asta e del delegato governativo.

L'intendente designa il delegato governativo ed il suo supplente, scegliendoli fra gli agenti delle imposte od altri funzionari dell'amministrazione, od anche fra idonee persone dimoranti nel luogo; fissa la misura delle indennità di missione da corrispondersi alle persone estranee all'amministrazione, e provvede al pagamento tanto di esse, quanto di quelle dovute ai funzionari; salvo rimborso dagli aggiudicatari o dai comuni secondo i casi.

Della nomina dei delegati e della misura delle indennità dovute l'intendente dà notizia, prima dell'asta, a chi deve presiederla.

Art. 17.

Il presidente all'asta richiede da ciascun offerente, man mano che si presenta, l'espressa dichiarazione che esso o il suo mandante, o la persona da dichiararsi, non si trovano in alcuna delle incompatibilità determinate dall'articolo 14 della legge. Coloro che non facessero tale dichiarazione, o quelli i quali notoriamente si trovassero in taluna di dette incompatibilità, non sono ammessi all'asta.

Art. 18.

Chiusa l'asta, il presidente ne proclama il risultato, e restituisce i depositi fatti, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

Nel verbale d'asta si notano le fatte pubblicazioni nei luoghi prescritti, il foglio degli annunzi legali dove fu inserito l'avviso, le operazioni succedute e gli incidenti avvenuti, le offerte ed i depositi fatti dagli aspiranti.

Quando avviene l'aggiudicazione, il verbale si chiude colla dichiarazione che gli esemplari dell'avviso d'asta e dei capitoli speciali firmati dall'aggiudicatario, formano parte integrante del verbale stesso insieme alla procura che fosse stata presentata, e colla riserva dell'approvazione del prefetto.

Il verbale d'asta deve sottoscriversi dall'aggiudicatario, il quale elegge il suo domicilio, quando già non ve lo abbia, nel comune o nel consorzio. Alla sua susseguono le firme dei componenti la presidenza, del delegato governativo e del segretario.

Art. 19.

Compiuto il procedimento dell'asta, il sindaco od il presidente del consorzio trasmette il verbale e i relativi documenti al prefetto, il quale, sentita la giunta provinciale amministrativa, dà o rifiuta l'approvazione.

Non può essere rifiutata l'approvazione per ciò solo che dopo pronunciata l'aggiudicazione siano state presentate offerte migliori.

La decisione del prefetto si trasmette al sindaco o al presidente, che la notifica al domicilio dell'aggiudicatario.

Di questa notificazione si fa constare da ricevuta del notificato o da referto del messo comunale; e da quel giorno cominciano a decorrere i termini entro i quali l'aggiudicatario deve prestare cauzione.

Art. 20.

Quando l'aggiudicazione non siasi potuta pronunciare per mancanza di almeno due concorrenti, si procede ad un secondo esperimento nei termini e modi indicati nell'articolo 11 della legge, e si fa luogo alla aggiudicazione quand'anche non si presenti che un solo offerente.

È di ciò fatta menzione nel nuovo avviso che l'intendente pubblica per la seconda asta.

Art. 21.

Quando l'asta sia annullata dal prefetto, si rinnova per intero lo esperimento.

Riuscito inutile anche il secondo esperimento d'asta, si provvede alla nomina dell'esattore sopra terna, col procedimento indicato all'articolo 10; e le spese delle aste andate deserte vanno a carico del comune o consorzio.

In questo caso la rappresentanza del comune o consorzio, convocata d'urgenza dal prefetto, può elevare la misura dell'aggio oltre al 3 per cento, come può, con l'approvazione del prefetto, modificare i capitoli speciali col toglervi quelle clausole che reputi troppo gravose per lo assuntore e coll'aggiungervi quelle facilitazioni che giovino ad assicurare l'appalto dell'esattoria. Di tutto ciò è fatto cenno nell'avviso di concorso che la rappresentanza fa pubblicare per la 2ª terna.

Art. 22.

Il prefetto, di mano in mano che approva la nomina degli esattori, ne dà notizia all'intendente di finanza.

Per i comuni o consorzi, che col giorno 30 settembre non avessero aggiudicata l'esattoria all'asta, nè nominato l'esattore sopra terna, provvede il prefetto ai termini dell'articolo 13 della legge, sentita la giunta provinciale amministrativa.

L'esattore nominato d'ufficio deve, all'atto della accettazione, fornire il deposito previsto dall'articolo 7 della legge.

Art. 23.

Semprechè occorra di provvedere a qualche esattoria durante il corso del periodo quinquennale, non può col provvedimento oltrepassarsi il termine del quinquennio; per modo che la rinnovazione dei contratti coincida per tutte le esattorie alla stessa scadenza.

In questi casi, se la vacanza avviene prima del 31 agosto, il prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvede d'ufficio per l'anno in corso; e per gli anni seguenti può, secondo le circostanze, o provvedere d'ufficio, ovvero lasciare che il comune o consorzio provveda nei modi ordinari. Se la vacanza avviene invece dopo il 31 agosto, il prefetto deve provvedere d'ufficio per l'anno in corso e pel seguente; e può lasciare che si provveda, nei modi ordinari, per gli altri anni successivi, sentita sempre la giunta provinciale amministrativa.

In caso di morte dell'esattore il sindaco ne dà immediata notizia al prefetto.

Art. 24.

La cessione di una esattoria nel corso del quinquennio può essere approvata dal prefetto, sentita la giunta provinciale amministrativa e previo consenso del comune o consorzio, semprechè il nuovo assuntore o cessionario non trovisi in alcun caso d'incompatibilità, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge.

Approvata la cessione, il prefetto provvede per la prestazione della cauzione e per la stipulazione del contratto da parte del nuovo assuntore, collo stesso aggio pattuito col cedente.

La cauzione del cedente può essere estesa a garantire la gestione del cessionario colle forme del successivo articolo 29.

Gli obblighi e la responsabilità della gestione esattoriale cessano per il cedente e cominciano per il cessionario dalla data della stipulazione del nuovo contratto; nel quale sarà stipulato espressamente che il cessionario si obbliga a rispondere delle rifusioni di aggi, danni e spese che siano poste a carico del cedente per atti della sua gestione, quando anche fossero accertate dopo la stipulazione del contratto.

Art. 25.

L'esattore, nei trenta giorni da quello in cui gli venne notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta, o della nomina sopra terna o per conferma, ovvero della nomina d'ufficio, deve presentare alla giunta del comune, od alla rappresentanza del consorzio, la cauzione determinata nell'avviso di concorso a norma del precedente art. 8, nei modi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 20 aprile 1871, n. 192 e 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111.

Art. 26.

La cauzione in rendita pubblica italiana consolidata può essere prestata, o mediante deposito di cartelle al portatore presso la cassa dei depositi e prestiti, o mediante annotazione di ipoteca da farsi dalla direzione generale del debito pubblico.

Nel primo caso l'esattore deve esibire la polizza della cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dell'esattoria.

Nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo d'ipoteca.

Il corso medio della rendita pubblica, per la valutazione delle cauzioni, è indicato in ciascun semestre dal ministro delle finanze. Nella valutazione si prende a base il corso della rendita accertato per il semestre anteriore all'aggiudicazione per asta, od alla nomina sopra terna, per conferma o di ufficio, senza riguardo all'approvazione data posteriormente dal prefetto.

Quando nel termine stabilito per la prestazione della cauzione non siano compiute le operazioni indicate nei precedenti capoversi, l'esattore deve esibire frattanto la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla direzione generale del debito pubblico, o dall'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, o dagli uffici di Intendenza, secondochè la presentazione dei titoli da annotarsi di ipoteca, o da depositarsi, sia stata fatta direttamente o per mezzo dei detti uffici.

Alle cartelle al portatore da depositarsi, ed a quelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate di ipoteca, devono essere unite le cedole semestrali non ancora maturate.

I certificati d'iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolare all'ipoteca.

Il consenso può essere dato o per dichiarazione da farsi alla dire-

zione generale del debito pubblico od agli uffici di intendenza, ovvero per atto notarile.

La cauzione non può essere approvata che sulla esibizione dei certificati d'iscrizione annotati di vincolo o delle polizze di deposito.

Art. 27.

La cauzione può anche essere prestata in buoni del tesoro a lunga scadenza creati colla legge 7 aprile 1892 n. 111, da depositarsi nella cassa dei depositi e prestiti o da vincolarsi ai termini dell'articolo 31 e seguenti del regolamento 10 aprile 1892 n. 120, salvo, per quanto ne sia il caso, il disposto dall'articolo precedente.

Art. 28.

Per le cauzioni in beni stabili, l'esattore esibisce, oltre ai certificati catastali, tutte le prove di proprietà, di possesso, del loro valore e della loro libertà, nei modi e nelle forme prescritti dall'articolo 17 della legge, nonchè quelle che potessero essere richieste nei capitoli speciali.

Gli immobili posseduti in comunione o pro-indiviso, sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso alla ipoteca.

I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione; e fino allo scioglimento di questo il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando alla Giunta od alla rappresentanza consorziale la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Art. 29.

Nell'esame dell'idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da una esattoria di imposte dirette, che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle autorità comunali, del ricevitore provinciale, dell'intendente di finanza, e degli altri enti cointeressati nella gestione, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito; è fermo nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Art. 30.

La giunta, o la rappresentanza del consorzio, colla maggiore sollecitudine esamina la cauzione presentata: e, quando la accetti, espone in apposito verbale i motivi dell'accettazione e lo trasmette tosto con tutti gli atti al prefetto perchè pronunzi sulla idoneità della cauzione stessa, dopo sentita la giunta provinciale amministrativa.

Quando la giunta, o la rappresentanza del consorzio o il prefetto giudicano insufficiente il valore, o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà della cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni per mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti od anche un supplemento di cauzione. Le relative richieste sono notificate all'esattore nel modo indicato al precedente art. 19, e l'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla notificazione e sotto le comminatorie dell'art. 19 della legge.

Se il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a termini del predetto art. 18 della legge, cura che il decreto relativo sia immediatamente notificato all'esattore per atto d'usciere.

Art. 31.

Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la giunta o la rappresentanza del consorzio, e nei congrui casi il prefetto stipula il contratto in concorso dell'esattore e di chi presta la cauzione.

Nel contratto si indica se l'esattoria fu conferita dal comune, o dal consorzio, o dal prefetto; la durata dell'appalto, la misura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge, al presente regolamento, ai capitoli normali, al regolamento già in vigore per la riscossione della tassa della macinazione dei cereali ed esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, non che ai capitoli speciali da allegare come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data alle parti contraenti, al prefetto per la deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

Art. 32.

L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione può essere accesa anche prima della stipulazione del contratto, in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'esattore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, appena seguita la stipulazione di esso, la giunta o la rappresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla giunta o dalla rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore, del consorzio o del comune, e di qualsiasi altro ente interessato, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai regolamenti, dai capitoli normali e speciali, e dal contratto di esattoria.

Art. 33.

Appena risulti regolarmente garantita e costituita la esattoria, il prefetto rilascia all'esattore la patente che lo autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali si intendono incominciate colla prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il regolamento e i capitoli normali.

Di questa patente deve essere munito anche il sostituto e il sorvegliante nominato dal prefetto, nei casi previsti dalla legge; nonchè il gestore che possa esser nominato ai termini dell'art. 51 del presente regolamento.

Art. 34.

Rilasciata la patente, le giunte comunali o i presidenti dei consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata dell'esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore e l'orario dell'ufficio, in ispecie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso ed una copia della tabella delle spese degli atti esecutivi, si tengono esposti costantemente nell'ufficio, e, durante le riscossioni, anche nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 35.

Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia, in tale sua qualità, verso lo Stato, la provincia, il ricevitore, il comune o qualsiasi altro ente interessato, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della cassa comunale.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell'esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina da parte dell'esattore, o del riconoscimento da parte del prefetto.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata al prefetto la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i comuni dell'esattoria. L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

L'esattore deve avvertire l'intendente e il tesoriere provinciale della nomina, sospensione o revoca del collettore.

Art. 36.

L'esattore nomina uno o più messi, come può destinarne alcuni per le notificazioni e altri per le esecuzioni, e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'esattoria.

il messo esercita competentemente gli uffici tutti, che gli sono affidati, in ogni parte del territorio comunale, anche quando il comune sia diviso in più esattorie, e in ciascuno dei comuni componenti il consorzio se l'esattoria è consorziale.

Art. 37.

I messi nominati dagli esattori si approvano dalla giunta comunale o rappresentanza consorziale, e si autorizzano dal procuratore del Re.

Ove dalla giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale non sia approvata, entro il termine di 20 giorni, la nomina dei messi proposti dall'esattore, l'approvazione è data dal prefetto a termini dell'articolo 93 della legge, salvo al sindaco, o alla giunta comunale, o alla rappresentanza consorziale il richiamarsene al prefetto medesimo per far sospendere o revocare la data approvazione.

Art. 38.

Il messo dipende dall'esattore, e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

L'esattore può sempre revocarne la nomina, e per giusti motivi può il procuratore del Re ritirare la sua autorizzazione, come possono le giunte o le rappresentanze revocare la data approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo o dell'esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare, ad ogni richiesta, nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal sindaco; nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti esecutivi fatti da messi non autorizzati sono nulli: l'esattore che li avesse ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi.

Quando il messo per qualunque causa cessi dalle sue funzioni, la patente viene restituita al sindaco, e dell'avvenuta cessazione l'esattore deve avvertire i contribuenti con pubblico avviso.

Art. 39.

La intendenza, le giunte comunali o le rappresentanze consorziali, e in genere tutti gli enti cointeressati nella gestione vigilano il mantenimento delle cauzioni. Inoltre le giunte comunali e le rappresentanze consorziali vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati, l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione, quando sia diventata insufficiente, tanto per diminuzione del suo valore, quanto per aumento d'imposte erariali, provinciali e comunali, almeno per un decimo, o per i casi indicati dall'articolo 1980 del codice civile, o per qualunque altra causa.

Al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. La rendita pubblica si valuta in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui vien fatta la richiesta del supplemento all'esattore.

Ove nel termine prefisso l'esattore non presti il supplemento di cauzione, o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le giunte o le rappresentanze ne riferiscono al prefetto, perchè provveda secondo gli articoli 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto, il quale provvede anche di ufficio.

Art. 40.

L'esattore e il ricevitore, pei quali durante il quinquennio si verifica una diminuzione di almeno un decimo nel carico della riscossione per causa permanente, hanno diritto ad una corrispondente riduzione della loro cauzione.

## TITOLO II.
## Della riscossione.

Art. 41.

I ruoli delle imposte e sovrimposte sono spediti dalla intendenza di finanza al sindaco in pieghi postali, raccomandati d'ufizio, per essere pubblicati e poscia consegnati all'esattore.

La pubblicazione dei ruoli è fatta, per 8 giorni consecutivi, non oltre la prima metà di gennaio, con deposito nell'ufficio comunale, e con affissione all'albo pretorio di un avviso del sindaco, che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso attesta il messo comunale, in fine del ruolo, con sua firma autenticata dal sindaco.

Art. 42.

Non più tardi del 16 di gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori, che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Entro il mese di gennaio il sindaco trasmette, in piego postale raccomandato, tre copie conformi della ricevuta alla deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

L'intendenza e il ricevitore, in caso di ritardi, ne accertano subito le ragioni e ne riferiscono al prefetto, perchè faccia gli opportuni richiami al sindaco o mandi sul luogo un commissario per effettuare la consegna e ritirare le ricevute.

Art. 43.

I ruoli suppletivi si pubblicano con le norme dei ruoli principali nel 1° marzo, 1° luglio e 1° novembre. Il sindaco, non più tardi del giorno 16 del mese, in cui avviene la pubblicazione, ne fa consegna agli esattori, che ne rilasciano ricevuta contenente le stesse indicazioni richieste pei ruoli principali.

Art. 44.

I ruoli speciali delle sovrimposte comunali e quelli delle sovrimposte provinciali possono essere pubblicati anche prima delle epoche stabilite per la pubblicazione dei ruoli suppletivi, e posti in riscossione alla più prossima delle scadenze ordinarie; purchè però, tra la pubblicazione e la riscossione, non interceda un termine minore di 20 giorni.

I ruoli delle tasse comunali si pubblicano e si mettono in riscossione alle epoche e nei modi stabiliti dai relativi regolamenti speciali.

Le disposizioni, relative all'obbligo nell'esattore di spedire ai contribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse comunali.

Art. 45.

L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettersi gratuitamente dagli esattori ai contribuenti, si fanno con modulo da prescriversi dal ministro delle finanze.

Le quote d'imposta inscritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in sei rate uguali. Però nelle cartelle da spedirsi al contribuente si avvertirà che ad esso incombe l'obbligo di pagare le rate già scadute contemporaneamente a quella più prossima a scadere.

Art. 46.

I capitoli speciali, nel fissare i centri di popolazione ove deve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il capoluogo del comune.

Quando l'esattore si reca nei comuni o centri suddetti per effettuare la riscossione, deve lasciare uno dei collettori o messi per rappresentarlo nell'ufficio esattoriale.

L'esattore, che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall'articolo 26 della legge, non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti, finchè non vi abbia adempiuto.

Le cedole dei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento che per il loro importo netto, dedotta la ritenuta per tassa di ricchezza mobile, sotto l'osservanza delle norme stabilite per le casse dello Stato.

Art. 47.

Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente, ancorchè questi non la domandi, e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal ministro delle finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta che stacca da un registro a matrice, consegnatogli dall'esattore.

Il contribuente, debitore per più specie d'imposte, può indicare quella a cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso, s'imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

In ogni caso i pagamenti sono imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche, comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Art. 48.

Il contribuente che vuol valersi della facoltà concessagli dall'articolo 82 della legge, di pagare a mano del ricevitore provinciale tutta o parte dell'imposta, è autorizzato a pagargli non solamente l'imposta erariale e la sovrimposta provinciale, ma anche la sovrimposta comunale.

L'esattore, salvi i suoi diritti alla multa di mora, nell'incassare come contante la quietanza rilasciata dal ricevitore al contribuente, è autorizzato a ritenersi l'equivalente dei versamenti che deve fare per imposte erariali e per sovrimposte provinciali; con obbligo poi di versare al comune o tenere a disposizione di esso, nel termine indicato dall'articolo 80 della legge, le somme corrispondenti alla sovrimposta comunale.

Art. 49.

Le cartelle ai contribuenti si notificano alla persona del debitore od a chi la rappresenta, e, in difetto, nella casa di sua residenza; e, quando questa non sia conosciuta, al suo domicilio; e, se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora: ben inteso che residenza, domicilio e dimora siano nel comune.

Si pubblicano alla casa del comune le cartelle per i contribuenti che non fossero stati trovati.

Le stesse norme, salvo l'obbligo fatto all'esattore dall'articolo 43, primo comma, della legge riguardo alla esecuzione, si osservano per la notificazione dell'avviso di mora da staccarsi dal modulo a matrice, a tergo del quale avviso deve essere stampata la tabella delle spese per gli atti esecutivi.

Per le cartelle, delle avvenute notificazioni e pubblicazioni attesta il messo in appositi elenchi, con referto che deve essere controfirmato dal sindaco.

Per gli avvisi, le notificazioni dovranno risultare per ogni contribuente da una attestazione del messo, stesa appiedi dei medesimi; e se si tratta di pubblicazioni, l'attestazione del messo dovrà essere controfirmata dal sindaco.

Art. 50.

La decadenza d'un esattore non può essere pronunciata che dal prefetto con decreto motivato, dopo sentito l'intendente di finanza, e solamente per rifiuto o ritardo a fornire o completare, entro il prefisso termine, la cauzione.

La pronuncia della decadenza non può in verun caso ritardarsi oltre 60 giorni dalla data della ordinanza prefettizia per la vendita della cauzione. Al riappalto della esattoria si provvede nei modi e termini di cui al precedente articolo 23.

Appena seguita la notificazione del decreto di decadenza, deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'esattore, come dei suoi messi e collettori, nella riscossione delle imposte.

Nondimeno, quando l'esattore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito (comprese le somme che fossero scadute dopo la sua decadenza) prima che segua [il riappalto dell'esattoria, può essere riabilitato all'ufficio dal prefetto, con decreto che annulli la decadenza, sentito sempre l'intendente di finanza.

Art. 51.

Quando un esattore cessa dalle sue funzioni o per decadenza o per rescissione del contratto, il sindaco o presidente del consorzio, con intervento del sorvegliante o del sostituto nominato dal prefetto, ritira, compilandone processo verbale in contraddittorio dell'esattore cessato o dei suoi aventi causa, e degli altri enti interessati, i ruoli, registri o i documenti riguardanti l'esercizio dell'esattoria, e li chiude in pacchi suggellati da conservarsi nell'ufficio comunale o consorziale.

I contribuenti sono diffidati dal sindaco o dal presidente del consorzio di non pagare al cessato esattore, a partire dalla data degli avvisi, l'importo delle quote d'imposta già scadute o da scadere.

Se per la più prossima scadenza, dopo verificatasi la vacanza della esattoria, non è nominato il nuovo titolare, l'intendente propone al prefetto la nomina di un funzionario governativo per gestore, da rimanere in carica fino all'assunzione in servizio per parte del nuovo esattore.

Appena sia provvisto della patente indicata all'articolo 33, il gestore è ammesso in servizio dal sindaco o dal presidente del consorzio, dopo adempite le prescrizioni dell'articolo 34, mediante il dissuggellamento e la consegna dei ruoli e la compilazione di processo verbale, al quale possono intervenire l'esattore cessato o i suoi aventi causa, e i rappresentanti degli altri enti interessati.

Egli provvede alla riscossione delle imposte e tasse, e quando ne abbia l'obbligo, delle entrate comunali, scadute a partire dal giorno in cui si verificò la vacanza dell'esattoria; versa rispettivamente al comune o al ricevitore provinciale le somme riscosse per conto di ciascuno, attenendosi alle prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, risponde delle somme riscosse, e deve comprovare di aver fatto gli atti contro i morosi nei termini e modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, ed osservare le istruzioni che gli venissero date dall'intendenza di finanza.

Art. 52.

Se l'esattore lascia debito, che non sia ricuperato colla vendita della cauzione o degli altri beni, spetta così al ricevitore, come al comune il riscuotere i residui d'imposta ancora dovuti dai contribuenti.

In tal caso il ricevitore ed il comune possono richiedere per la riscossione il gestore, nominato come all'articolo precedente, o il nuovo esattore, previa diffida da farsi ai contribuenti con pubblici avvisi, perchè, a decorrere dalla data dell'avviso, paghino al gestore od al nuovo esattore, e non a quello cessato, le somme tuttora dovute.

L'aggio da corrispondersi sarà pel gestore quello stipulato col decaduto esattore, e pel nuovo esattore quello risultante dal proprio contratto.

Quando l'esattore cessato non lascia debito, o dopo che il debito sia saldato, i crediti verso i contribuenti morosi si esigono da esso nel suo interesse, in base ad un elenco rilasciato nei modi stabiliti dall'articolo 13 dei capitoli normali e coi privilegi fiscali, entro i limiti fissati dall'art. 71 della legge.

Art. 53.

Le rate di imposta e di tasse scadute e non riscosse, durante l'esercizio del gestore della esattoria e durante la vacanza di questa, sono assunte in carico dal nuovo esattore, che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso in tre rate eguali, insieme colle tre rate più prossime a scadere, purchè non si oltrepassi il quinquennio.

Il nuovo esattore deve procedere contro il gestore per le somme riscosse e non versate, e per quelle dal medesimo non giustificate come inesigibili; e valgono pel procedimento i mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge di riscossione.

Art. 54.

Il gestore è retribuito con mercede fissa o con un compenso percentuale sulle somme versate, da stabilirsi d'accordo tra il prefetto e l'intendente, a carico del comune o consorzio.

Quanto alla retribuzione da corrispondersi al gestore nei limiti fissati dal precedente articolo 52 per la riscossione dei residui, il ricevitore provinciale od il comune se ne rivalgono sull'aggio spettante all'esattore decaduto, ovvero sulla cauzione o sugli altri beni dello stesso.

Art. 55.

Le rate d'imposta scadute durante la vacanza nelle esattorie che non fossero ricostituite al termine del quinquennio precedente, sono assunte in carico dal nuovo esattore che le dovrà versare coll'obbligo del non riscosso per riscosso, alle scadenze stabilite dagli articoli 23 e 80 della legge e nella proporzione di cui al precedente articolo 53. Tale rateazione sarà estesa ai versamenti del ricevitore, fermo il disposto del seguente articolo 81.

Il carico delle predette rate è dato al nuovo esattore colla consegna degli elenchi e dei ruoli relativi, ed al nuovo ricevitore è dato con apposito riassunto.

Per la riscossione delle rate anzidette i nuovi esattori e ricevitori

hanno diritto all'aggio pattuito nei contratti rispettivi; e quando questo sia maggiore di quello assegnato ai loro predecessori, la differenza sarà pagata giusta il seguente articolo 112.

TITOLO III.

**Della esecuzione sui mobili e sugli immobili.**

CAPITOLO I.

*Dell'esecuzione sui mobili.*

Art. 56.

L'atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato alla persona del debitore od a chi la rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'articolo 49, ed in difetto al sindaco.

Se il sindaco conosce in quale comune abbia residenza, o domicilio, o dimora, il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale: e in tutti i casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Il verbale di infruttuoso pignoramento per mancanza assoluta di beni mobili del debitore è trasmesso, ai termini e con le comminatorie dell'articolo 35 della legge, al sindaco che lo restituisce all'esattore con le sue eventuali dichiarazioni.

Art. 57.

Nell'atto di pignoramento il debito per l'imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del codice di procedura civile e dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile, approvato col regio decreto 24 agosto 1877 n. 4421 (serie 2ª); e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto, che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento, l'esattore ha l'obbligo di pubblicare l'avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento, e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Se non avviene la vendita in secondo incanto, l'esattore deve consegnare al sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge.

Il sindaco deve procurare di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l'amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tutelarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto.

Art. 58.

Allorquando il pagamento dell'imposta ha luogo all'atto del pignoramento, ovvero all'atto della vendita, l'esattore, per avere diritto a percepire i diritti preveduti nella tabella di cui all'articolo 69 della legge o il doppio dei medesimi, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale, firmato dal messo e da due testimoni, dev'essere trasmesso al sindaco nel modo e sotto le sanzioni penali stabilite dall'articolo 35 della legge.

Art. 59.

Il segretario comunale, per gli atti che debba compiere in occasione di procedimento sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione nè dall'esattore, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Art. 60.

L'esattore, nei quindici giorni successivi al termine di quattro mesi fissato dall'articolo 87 della legge, deve trasmettere all'agente delle imposte tanto i verbali della prima esecuzione mobiliare infruttuosa o insufficiente, quanto i certificati di irreperibilità dei contribuenti non escussi.

L'agente delle imposte, entro trenta giorni, deve restituire all'esattore i detti verbali e certificati muniti del suo visto, e deve sui medesimi indicare se il contribuente sia domiciliato o dimori in località diversa da quella nella quale furono eseguiti gli atti, se possegga beni mobili od immobili o crediti: indicando, quanto ai mobili, il luogo e le persone presso le quali questi si trovano; quanto agli immobili, il luogo ove sono situati, e quanto ai crediti, le persone debitrici, la natura e la data dell'atto e della registrazione, e dare tutte quelle altre indicazioni o notizie atte a conseguire la riscossione delle imposte.

L'agente può, prima della scadenza dell'ultima rata, dichiarare all'esattore che intende accompagnare o fare accompagnare da un suo incaricato i messi dell'esattore.

Quando l'agente, prima della scadenza dell'ultima rata, abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto del messo dell'esattore non è valido, se non porta la firma del rappresentante l'amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo sono altresì applicabili alle tasse dirette delle provincie, dei comuni e di altri enti morali, le quali siano da riscuotersi colle forme stabilite per la riscossione delle imposte dirette; ben inteso che le attribuzioni conferite da esso articolo alle agenzie delle imposte hanno da essere disimpegnate a cura dell'amministrazione cui dette tasse profittano.

CAPITOLO II.

*Dell'esecuzione sugl' immobili.*

Art. 61.

Nell'avviso d'asta, oltre le indicazioni dell'articolo 44 della legge, è annotato tanto il prezzo minimo determinato col multiplo della imposta erariale secondo il disposto dell'articolo 663 del codice di procedura civile, quanto l'importo del deposito d'asta a sensi dell'articolo 667, come pure l'ammontare del credito esattoriale distinto per ciascuna imposta, per anno, per multe e spese di esecuzione già fatte.

È inoltre stabilito che le spese per tasse giudiziali e di registro e le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 62.

L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati.

Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente che siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

A tal fine, nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e in quegli altri comuni del compartimento modenese in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria l'annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno fare annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo in esenzione di qualunque spesa, denunziando all'ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Art. 63.

Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'esattore una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio sui beni del contribuente moroso.

Qualora dall'elenco censuario rilasciato dall'agente ai termini dello articolo 47 della legge, o dalla detta nota delle trascrizioni risulti che gli immobili da vendersi si trovano in possesso di persona diversa da quella iscritta al ruolo, l'esattore deve notificare anche a questa l'avviso d'asta nei modi previsti dall'articolo 48 della legge.

L'elenco censuario, il certificato di trascrizione dell'avviso d'asta e la nota delle trascrizioni ipotecarie devono depositarsi dall'esattore alla pretura, insieme agli altri atti indicati negli articoli 45 e 50 della legge.

Il pretore li esamina e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Art. 64.

Nelle esecuzioni immobiliari l'esattore, ogniqualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito complessivo.

Il valore del fondo affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari e al netto dove

non è privilegio, e viene determinato colle norme dell'art. 663 del codice di procedura civile.

Art. 65.

L'esattore ha diritto di ottenere dalla amministrazione delle imposte dirette il pagamento del suo credito a termini dell'articolo 54 della legge, cioè nel limite di trenta volte il tributo erariale, entro tre mesi a contare dal giorno della deserzione del terzo esperimento d'asta.

Verificandosi la devoluzione, l'amministrazione delle imposte dirette nel caso previsto dall'articolo 56 della legge, entro lo stesso termine di tre mesi, deposita alla cassa dei depositi e prestiti la somma predetta su cui si aperse il terzo esperimento.

Nel credito dell'esattore, dentro il suaccennato limite di trenta volte il tributo erariale, a termine del detto articolo 54, non sono comprese nè le multe, nè le spese di esecuzione.

Art. 66.

L'esattore, per esercitare il suo diritto al rimborso dall'amministrazione delle imposte dirette, deve presentare all'agenzia entro dieci giorni dalla deserzione del 3° esperimento d'asta la domanda di pagamento in carta libera insieme ad una copia, pure in carta libera, a lui rilasciata dal cancelliere della pretura, del verbale del primo e di quello del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto.

Ritardando l'esattore oltre questo termine, i tre mesi decorreranno dal giorno della presentazione della domanda.

In ogni caso la domanda dovrà essere presentata, sotto pena di decadenza, non oltre il settembre dell'anno successivo, in analogia al disposto dell'articolo 90 della legge.

Se l'intendenza, ricevuta dall'esattore la domanda, riconosce che l'imposta per cui lo stabile fu devoluto è indebita, o per duplicazione, o per altra causa, annullata la devoluzione, si provvede al rimborso colle norme stabilite per le imposte indebite.

Se il rimborso non è effettuato entro il predetto termine di tre mesi, l'esattore ha diritto allo sgravio provvisorio.

Quando l'espropriazione degli immobili sia fatta per debiti di tassa o di entrate dei comuni, provincie o di altri enti morali od anche per debiti di sovrimposte comunali o provinciali, ripartite in ruoli speciali e separati da quelli dell'imposta erariale, gl'immobili, che non siano venduti al terzo incanto, si devolvono a profitto dell'ente creditore.

Art. 67.

Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto o l'uso sono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattose non ha diritto a rimborso a titolo di inesigibilità, nè al pagamento dallo Stato cui siasi devoluto il dominio utile, l'usufrutto o l'uso, se non dopo avere espropriato anche il dominio diretto o la nuda proprietà.

### Capitolo III.

*Disposizioni comuni alla esecuzione sopra mobili e sopra gli immobili.*

Art. 68.

Per il pignoramento e per la esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede dall'esattore del comune nel quale i mobili e gli immobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. A tale effetto quest'ultimo si rivolge all'agente da cui dipende, il quale ne trasmette l'invito all'esattore richiesto, col mezzo dell'altro agente delle imposte, qualora l'esattore richiesto non trovisi nello stesso circolo d'agenzia, ritirandone atto di ricevuta da riconsegnarsi all'esattore richiedente.

La richiesta deve essere accompagnata da un estratto del ruolo dimostrante il debito del contribuente da escutersi e dalla prova della intimazione o della pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 31 della legge.

Art. 69.

L'esattore richiesto deve procedere agli atti esecutivi a termini di legge e trasmettere all'esattore richiedente, o le somme riscosse, ovvero nei modi sopraindicati, le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione entro quattro mesi, se trattasi di esecuzione sui mobili ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili, senza diritto a rifusione delle spese esecutive portate dalla tabella, in caso di insufficiente o mancata esecuzione, e senza diritto ad anticipazione di spese per i necessari atti giudiziari in applicazione all'articolo 37 della legge.

In caso d'inadempimento l'esattore richiesto è responsabile verso l'esattore richiedente, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può, in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui quest'ultimo dipende.

Ove il ricevitore si rifiuti o ritardi la vendita della cauzione, l'esattore creditore può richiedere al Ministero delle finanze l'ordinanza per la vendita della cauzione del ricevitore provinciale.

Le spese per la spedizione delle somme riscosse sarà a carico del contribuente moroso.

Art. 70.

Il sindaco che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e, a favore dell'esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 71.

La somma ricavata dalla vendita serve in primo luogo a pagare la imposta e la sovrimposta, e poscia a pagare le spese degli atti esecutivi a termini dell'articolo 69 della legge, nonchè le spese di procedimento ordinario contro terzi.

Resta ferma la tabella in vigore per le spese degli atti esecutivi.

Art. 72.

L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciare loro la quietanza del correspettivo pagato in conformità dell'articolo 67 della legge.

Il contribuente che voglia giovarsi delle facoltà di far annotare nel catasto, o nei registri dei redditi o nei ruoli d'imposta il suo domicilio o la sua residenza nel regno, deve produrne regolare istanza allo agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

La istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel comune indicato.

Art. 73.

Entro dieci giorni dalla data del verbale di vendita dei mobili o del verbale di aggiudicazione degli immobili o di devoluzione di essi allo Stato, l'esattore deve trasmettere all'agenzia delle imposte le copie degli atti del procedimento esecutivo debitamente autenticate nel modo prescritto dall'articolo 68 della legge.

Art. 74.

Possono essere proseguite col rito privilegiato della legge 20 aprile 1871 tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguito pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate colla trascrizione dell'avviso d'asta presso l'ufficio delle ipoteche entro l'ultimo giorno dell'anno di cui all'articolo 71 della legge medesima.

L'avviso ai morosi o il precetto a pagamento e l'atto di pignoramento diventano inefficaci quando nel termine di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento, non sia incoata la esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare la esecuzione devesi in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, e rinnovare il pignoramento.

## TITOLO IV.

### Dei ricevitori provinciali.

Art. 75.

Entro il mese di gennaio dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto delle ricevitoria, i ricevitori, i quali intendano di essere confermati in carica pel quinquennio successivo giusta l'articolo 77 della legge 20 aprile 1871, devono presentare regolare istanza al presidente del Consiglio provinciale.

Art. 76.

Nel mese di febbraio i consigli provinciali deliberano:

1° se la ricevitoria debba appaltarsi per asta pubblica o sopra

terna, o mediante conferma del ricevitore in carica; e se in quest'ultimo uso, nella previsione di migliori offerte, l'appalto debba aver luogo col sistema dell'asta o della terna:

2° sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la ricevitoria sopra terna, o confermarsi il ricevitore in carica, determinandolo in ragione di ogni centinaio di lire;

3° sulla tangente della cauzione che deve garantire le riscossioni speciali affidate al ricevitore, oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere s'intende affidato al ricevitore.

La deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'articolo 4 di questo regolamento per i capitoli speciali delle esattorie.

Non più tardi del 20 marzo il ministro approva i capitoli speciali delle ricevitorie.

Art. 77.

Per la compilazione e pubblicazione degli avvisi d'appalto l'intendente di finanza comunica al prefetto, non oltre il 20 marzo, l'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale.

Art. 78.

Nel caso di conferma del ricevitore rimasta deliberata, saranno seguite le norme indicate all'articolo 9 per le esattorie, ritenuto quanto al compimento delle operazioni, il termine del 30 aprile.

Art. 79.

Dentro il mese di maggio i consigli provinciali procedono alle nomine dei ricevitori per terna.

Quando la nomina si faccia per asta, il prefetto ne pubblica l'avviso non più tardi del 1° luglio.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le esattorie.

L'avviso è pubblicato o inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle provincie vicine e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La deputazione o il Consiglio provinciale debbono ai termini di legge, aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede d'ufficio il ministro delle finanze, secondo l'articolo 77 della legge.

Art. 80.

Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli, l'intendente trasmette in cinque esemplari i riassunti di essi al prefetto.

Il prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al ricevitore, perchè sottoscriva l'atto posto in fine, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevitore; degli altri quattro, uno è trasmesso dal prefetto alla deputazione provinciale, e tre all'intendente, che ne invia due al ministero.

Nello stesso modo si procede pei riassunti dei ruoli suppletivi.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente comune per comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal ministro delle finanze.

Art. 81.

L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli, riscosso o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore; ma rimane sospeso unicamente per le esattoria che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti o per decadenza dell'esattore o per altra causa.

Tale obbligo risorge nel ricevitore appena sia notificata a lui la immissione in possesso del nuovo esattore, tanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante la vacanza dell'esattoria, quanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante l'esercizio del gestore nominato ai termini dell'art. 51. E il ricevitore dovrà farne il versamento alle scadenze indicate negli articoli 53 e 55, tenuto conto, nel caso dell'art. 53, delle somme anticipate.

Per le quote scadute dopo il primo bimestre della vacanza della tesoreria e fino a che questa sia ricostituita, il ricevitore verserà solamente le somme pagategli dal gestore, sotto detrazione di quanto ha anticipato.

TITOLO V.

**Dei versamenti.**

Art. 82.

L'esattore, nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato, nella cassa del ricevitore, l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento col produrre alla giunta comunale, o nel caso di consorzio, al presidente della rappresentanza consorziale, la ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo egli a questa prescrizione, la giunta comunale o il presidente del consorzio ne riferisce al prefetto, perchè provveda giusta l'art. 96 della legge, e salvi gli effetti dell'art. 81.

Nello stesso modo, e con gli stessi effetti, si procede, nel caso di inadempimento degli obblighi relativi alle sovrimposte e tasse comunali per parte dell'esattore.

Art. 83.

L'esecuzione contro l'esattore è iniziata mediante precetto a pagamento intimatogli, colle forme delle citazioni per ministero dell'usciere giudiziario, agli effetti previsti dall'art. 31 della legge.

Il precetto è notificato, colle stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione, quanto agli enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'esattore escusso.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'esattore.

La vendita della cauzione deve sempre precedere le esecuzioni sugli altri beni mobili ed immobili dell'esattore, compresi gli aggi, i residui divenuti suoi crediti privati, ed i rimborsi dovutigli per quote indebite, inesigibili o per devoluzione.

Art. 84.

Sulla presentazione del precetto notificato e della liquidazione sommaria del debito, il prefetto emette l'ordinanza per l'esecuzione contro l'esattore inadempiente, e provvede che gli sia notificata colla contemporanea intimazione di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni, giusta l'art. 18 della legge. Di tale notificazione si fa constare con ricevuta del notificato o con referto del messo municipale.

Il prefetto, appena emessa l'ordinanza, rende informato il ricevitore l'intendente e il ministero dei provvedimenti presi nell'interesse della esattoria.

Agli effetti dell'art. 89 della legge, l'ordinanza deve essere richiesta per ogni rata non versata dallo esattore.

Art. 85.

Le norme stabilite dai precedenti articoli 83 e 84 valgono anche per le esecuzioni contro il ricevitore provinciale in quanto vi siano applicabili.

Le ordinanze per la vendita della cauzione del ricevitore, sono emesse dal ministero delle finanze (direzione generale delle imposte), e registrate alla Corte dei conti.

Art. 86.

L'intendente di finanza informa il prefetto od il ministero appena venga a conoscere che qualche esattore o il ricevitore lasci luogo a dubitare che la cauzione non corrisponda ai suoi impegni ed informa pure il ministero se il ricevitore sia in ritardo nei versamenti.

Art. 87.

Il sorvegliante, nominato a termini degli articoli 18 e 96 della legge, tostochè sia munito della patente dal prefetto, ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari e tutte le carte dell'esattoria, e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti, che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Egli non può in verun caso sostituire la propria azione a quella dell'esattore, e neppure impedirne le operazioni; nominare o sospendere i suoi messi; ma deve limitarsi a controllare le riscossioni, i versamenti, le esecuzioni e generalmente gli atti dell'esattore, del

collettori e messi. Le somme riscosse durante la sorveglianza sono, per sua cura, versate di tre in tre giorni a la ricevitoria, od alle casse degli enti interessati, avvertendo però che le somme riscosse per le rate successive al debito, per il quale fu emessa la ordinanza di vendita della cauzione, dovranno essere versate in conto di esse rate. I valori e titoli contabili della esattoria sono custoditi in apposita cassa, di cui il sorvegliante tiene una chiave.

Nel caso di opposizione ai suoi atti può il sorvegliante richiedere al sindaco l'assistenza della forza pubblica, a senso dell'articolo 62 della legge e dell'articolo 70 di questo regolamento.

Il sorvegliante, così al principiare come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, coll'intervento del sindaco che dovrà pure sottoscrivere, i registri della esattoria.

Art. 88.

Spetta al prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante quando commetta abusi od irregolarità, e di dispensarlo dalle funzioni tostochè la gestione dell'esattore sia divenuta regolare; come pure di obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia, con fideiussione di persona solvibile o con cauzione.

Nel periodo della sorveglianza il prefetto, sulla proposta dei comuni o del ricevitore, che ne anticipano la spesa, può ordinare una verifica quindicinale delle riscossioni e dei versamenti fatti dall'esattore.

La retribuzione del sorvegliante, determinata dal prefetto, è posta a carico dell'esattore, insieme colle altre spese che occorrono per la sorveglianza; e può essere prelevata sui primi mandati dell'aggio dovuto all'esattore. In caso d'insolvenza di esso, la retribuzione e le dette spese sono ripartite fra erario, provincia e comuni in proporzione del rispettivo credito per imposta e sovrimposta.

Il sorvegliante al ricevitore provinciale è nominato dal ministero delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente, colle attribuzioni e facoltà sopra indicate per i sorveglianti delle esattorie.

## TITOLO IV.
## Disposizioni generali.

### CAPITOLO I.
### *Degli sgravi e rimborsi.*

Art. 89.

In base alle decisioni definitive, con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta una quota o parte di una quota d'imposta, le agenzie liquidano gli sgravi dai ruoli per le somme da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della provincia e del comune.

Le liquidazioni sono approvate o sono rese esecutive con decreti di sgravio dell'intendente di finanza, firmati anche dal primo ragioniere, onde sia comprovata la regolarità dello sgravio.

Nella liquidazione e nei decreti di sgravio sono compresi gli aggi di riscossione e, per la imposta di ricchezza mobile, anche i due centesimi per le spese di distribuzione. Non si calcolano invece le multe per ritardati pagamenti, nè le spese di esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto di esigerle.

Art. 90.

L'intendenza invia, con elenco in doppio, le liquidazioni approvate all'agente delle imposte; il quale prende nota della data del decreto di sgravio sulla minuta di liquidazione, sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori e sugli atti di accertamento dei redditi di ricchezza mobile; quindi restituisce un esemplare dell'elenco stesso in segno di ricevuta.

Con le norme e col mezzo stabiliti nei regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, l'agente notifica ai contribuenti l'emissione del decreto di sgravio, invitandoli a presentarsi alla esattoria per essere soddisfatti del credito a loro favore liquidato.

Le notificazioni dei decreti di sgrazio devono essere fatte sempre, gratuitamente, dai messi cursori e inservienti dell'ufficio comunale, anche in quei comuni nei quali il governo tiene a proprie spese un messo speciale dell'agenzia delle imposte.

Art. 91.

L'agente delle imposte trasmette all'esattore i decreti di sgravio con un elenco in doppio, distinto per comune.

L'esattore restituisce un esemplare all'agenzia in segno di ricevuta e ne fa affiggere un altro all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Uguale affissione, e per un termine non minore, deve farsi negli uffizi delle esattorie.

Gli elenchi, muniti del certificato del sindaco per la eseguita affissione, sono inviati al ricevitore provinciale dall'esattore insieme ai decreti di sgravio.

In calce a ciascun decreto l'esattore annota, ove del caso, l'eseguita emarginazione sui ruoli, e dichiara che assume la piena responsabilità per la esecuzione degli sgravi a favore dei contribuenti, nonchè l'obbligo di rivalere l'amministrazione delle spese e dei danni per il caso in cui essa dovesse supplire verso i contribuenti alle omissioni o ai non giustificati ritardi di lui nel soddisfarli del loro credito.

Art. 92.

Alla scadenza del versamento della rata alla ricevitoria provinciale, l'esattore deve presentare alla intendenza di finanza, per mezzo della rispettiva agenzia delle imposte, la distinta dei decreti di sgravio ricevuti nel bimestre precedente, dichiarando se e in qual modo li ha eseguiti e indicando la causa della non esecuzione per quelli non ancora eseguiti.

Parimente dovrà dar conto di quegli sgravi che, nelle distinte presentate pei bimestri anteriori, risultavano non eseguiti.

È in facoltà dell'agente di disporre che dei decreti di sgravio, non ancora eseguiti dopo sei mesi, sia fatta ai contribuenti una seconda notificazione personale, con le norme indicate all'articolo 89 del presente regolamento.

Art. 93.

Nei casi di contestazione, quando dal contribuente sia stato in tutto o in parte pagato l'importo relativo al decreto di sgravio, a giustificare l'eseguito rimborso della somma pagata non è ammessa per l'esattore altra prova che la quietanza del contribuente.

Gli esattori, dopo ricevuti i decreti di sgravio, non possono iniziare o continnare gli atti esecutivi che pel residuo debito.

Art. 94.

Il ricevitore provinciale, per l'ammontare complessivo della imposta erariale e della sovrimposta provinciale risultante dai decreti di sgravio trasmessi dagli esattori, rilascia a favore di ciascuno di essi la relativa quietanza di versamento.

Entro il giorno 10 di ogni mese il ricevitore provinciale, dopo aver fatto un riepilogo degli elenchi dei decreti, trasmette l'uno e gli altri alla intendenza di finanza, dichiarando di avere già emesso la quietanza di versamento a favore di ciascun esattore per la imposta erariale e provinciale indicata nell'elenco.

Art. 95.

L'intendenza di finanza, fatte le verificazioni necessarie riguardo ai decreti di sgravio e relativo riepilogo presentati dal ricevitore provinciale, emette distintamente per ciascuna imposta e per la sola parte a debito dello Stato, un buono sul mandato a disposizione a favore del ricevitore medesimo.

La intendenza, inoltre, compila per tutti i decreti di sgravio ricevuti i fogli di liquidazione delle somme a debito di ogni singolo comune, e un foglio unico di liquidazione delle somme a debito della provincia, distinguendo l'ammontare degli sgravi per ciascun titolo di imposta; poscia manda agli esattori le liquidazioni per i comuni e al ricevitore la liquidazione per la provincia, perchè possano versarle come contante, rispettivamente nelle casse comunali e provinciali.

Art. 96.

L'esecuzione dei decreti di sgravio è fatta dall'esattore in carica nei modi indicati dagli articoli precedenti per le imposte comprese nei ruoli consegnati all'esattore medesimo.

I rimborsi dipendenti da sgravi di imposte comprese nei ruoli passati in riscossione nei precedenti quinquenni o ad altri esattori, sono

fatti dagli esattori in carica con le speciali norme da darsi con istruzioni ministeriali.

Art. 97.

I contribuenti che non siano stati soddisfatti dei crediti liquidati in loro favore dall'amministrazione con decreti di sgravio, notificati ai termini degli articoli 90 e 92, possono recarsi personalmente alla agenzia delle imposte per dedurre le loro ragioni: ed ogni anno, mediante manifesti pubblicati in tutti i comuni, sarà loro ricordato siffatta facoltà.

L'agente, sentito l'esattore, trasmetti i reclami all'intendenza la quale, fatti i necessari riscontri sugli elenchi degli sgravi presentati dall'esattore ai termini dell'articolo 92, provvede sulle domande dei contribuenti in conformità del risultato delle eseguite verificazioni.

Art 98.

Prima di domandare lo svincolo della cauzione, e al più tardi nei primi tre mesi del secondo anno successivo a quello in cui scade il contratto di esattoria, l'ammontare degli sgravi non eseguiti sarà versato dall'esattore in tesoreria, salvo il diritto ai creditori dello sgravio di chiedere all'intendenza di finanza l'emissione di un nuovo decreto se ed in quanto tale diritto non sia prescritto.

Art. 99.

Per ogni caso di impedimento, non giustificato, dei decreti di sgravio l'esattore, sulla proposta dell'intendente di finanza, è assoggettato dal prefetto, salvo ricorso al Ministero delle finanze, alla multa del decuplo della somma portata da ciascun decreto di gravio; e ciò senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 100.

L'intendente di finanza trasmette al Ministero i rendiconti prescritti dall'articolo 365 del vigente regolamento di contabilità dello Stato; e a corredo delle matrici di ogni buono, le documentate liquidazioni degli agenti delle imposte coi relativi decreti di sgravio, con gli elenchi prodotti dagli esattori, con i riepiloghi compilati dal ricevitore provinciale e con tutti gli altri documenti che venissero richiesti da speciali disposizioni.

Art. 101.

Il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili può dall'esattore richiedersi con una o più domande riferibili allo stesso esercizio, ma distinte per annata, imposta e comune.

L'esattore che domanda il rimborso per assoluta mancanza dei beni mobili ed immobili del debitore della provincia, deve produrre la domanda in triplice esemplare, nonchè:

*a*) un certificato di tutte le agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri di ufficio;

*b*) l'avviso speciale di cui all'articolo 31 della legge;

*c*) il processo verbale del pignoramento negativo redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell'articolo 34 della legge, e firmato dal messo e dai testimoni stessi;

*d*) la dichiarazione del sindaco di nulla aver da osservare in ordine al verbale di pignoramento, non essendo a di lui notizia che il contribuente possegga mobili, crediti od altro, per cui si possa conseguire il pagamento della tassa per la quale si è proceduto.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto di beni mobili od immobili, l'esattore, che dimandi rimborso di quote d'imposta, in tutto o in parte non riscosse, deve produrre:

*e*) copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati;

*f*) un certificato del deposito degli atti d'asta alla pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del riparto del prezzo ricavato dalla vendita;

*g*) copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire un credito dell'esattore;

*h*) la prova di ogni altro impedimento che l'esattore avesse in contrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'inutile esecuzione fu fatta fuori del comune, occorre inoltre sia data la prova del pignoramento negativo ivi avvenuto ed il certificato del locale agente delle imposte, attestante che il contribuente non apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio della locale agenzia.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56 della legge, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito; e da quel giorno decorrono i termini per la presentazione della domanda.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima rata non pagata dal contribuente e fu poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima.

Art. 102.

L'esattore, prima di ottenere il rimborso, a senso dell'articolo 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'articolo 37 di essa e, nei casi previsti, dare le prove di avere proceduto ai termini dell'articolo 65 della medesima, modificato dalla legge 2 aprile 1882 n. 674.

Art. 103.

Se l'esecuzione mancò per irreperibilità del contribuente, l'esattore, oltre alla prova della pubblicazione alla casa del comune dell'avviso indicato all'articolo 31 della legge, deve presentare il certificato alla lettera *a* del precedente articolo 101, ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza o che risultino da raccolte informazioni.

E' applicabile a questo caso la disposizione dell'ultimo capoverso del precedente articolo 101.

Art. 104.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 87 della legge, l'intendente di finanza, contemporaneamente all'ordine dato all'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia, emette il decreto di sgravio provvisorio.

Art. 105.

Prima di presentare la domanda di rimborso per inesigibilità, l'esattore deve annotare sul ruolo, in margine di ciascuna quota inesatta, la data e il numero della domanda stessa.

L'annotazione sul margine dei ruoli dei rimborsi per inesigibilità deve essere fatta dall'esattore entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto i buoni o mandati relativi, sotto comminatoria della multa di cui all'articolo 14 dei capitoli normali.

Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità od insolvibilità del contribuente, è sulla relazione dell'agente delle imposte ordinato dall'intendente di finanza con decreti che riassumono per imposta o per comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali decreti sono partecipati dall'intendente al ricevitore.

Nella relazione dell'agente deve esprimersi che le quote ammesse al rimborso non sono comprese in altre domande precedenti e che non sono state per l'addietro sgravate come indebite o rimborsate per devoluzione.

Inoltre l'agente, prima di spedire all'intendenza le domande, deve sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede, prender nota che la quota è stata da lui ammessa come inesigibile, indicando la data della domanda; come deve indicarvi a suo tempo la data del decreto di rimborso.

Art. 106.

In base ai decreti di rimborso, l'intendente liquida le somme dovute all'esattore, rispettivamente dallo Stato, dalla provincia e dal comune.

Delle somme a debito dello Stato, egli provvede al rimborso con buoni sul mandato a disposizione.

Delle somme a debito del comune e della provincia l'intendente rimette in fogli separati la liquidazione al prefetto, che, dopo approvata

la restituisce all'intendente perchè la trasmetta all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al comune e alla provincia, ovvero quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 107.

Decorsi due mesi stabiliti dall'articolo 90 della legge, l'esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'intendente, che lo concede con decreto motivato.

L'intendente ne avverte il ricevitore, che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 108.

Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale può entro sei mesi ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

Art. 109.

Per quanto riguarda il rimborso delle quote indebite e inesigibili sui ruoli delle tasse dei comuni, delle provincie o di altri enti morali, la cui riscossione è regolata colle stesse norme delle imposte dirette dello Stato, l'esattore deve rivolgere domanda alle amministrazioni direttamente interessate nei modi e termini stabiliti o da stabilirsi nei regolamenti, capitoli o convenzioni speciali.

Art. 110.

Il ricevitore che voglia ottenere il rimborso secondo l'articolo 89 della legge, deve provare di avere agito nei termini dell'articolo 87 della legge stessa, computabili dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti, sulla cauzione e sui beni tutti di lui, compresi i crediti di imposta che il medesimo avesse verso i contribuenti per imposte scadute e non pagate.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore perde il diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'articolo 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne notizia nel giorno successivo al prefetto, per gli effetti dell'articolo 96 della legge stessa.

CAPITOLO II.

*Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori.*

Art. 111.

L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposte, si unisce alla sovrimposta comunale; e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

All'imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, nè al ricevitore.

Art. 112.

Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore e ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal comune o dalla provincia, dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

L'aggio deve essere versato integralmente nelle casse degli enti interessati insieme colle tasse e sovrimposte scadute.

L'esattore o il ricevitore, che, invece di versare gli aggi se li trattenga o li prelevi sulle riscossioni senza che sia emesso il relativo mandato, è passibile della multa di mora per le somme non versate, ed incorre inoltre nella pena pecuniaria comminata dall'articolo 28 dei capitoli normali per l'abusivo prelevamento.

Art. 113.

L'aggio all'esattore o al ricevitore è dovuto sulle somme versate.

Sulle somme rimborsate tanto al contribuente quanto all'esattore non è dovuto aggio; e quando ne sia il caso, questo aggio sarà da conguagliare a debito dell'esattore e del ricevitore nei successivi mandati di pagamento.

Art. 114.

L'imposta erariale dovuta dal demanio dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli sì principali, che suppletivi in modo figurativo; non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Questa disposizione non è però applicabile agli immobili dello Stato temporaneamente ceduti e pei quali, per speciali convenzioni, le relative imposte debbono stare a carico del concessionario. Nei detti immobili vanno compresi quelli che costituiscono le linee ferroviarie consegnate alle società delle reti adriatica, mediterranea e sicula, le cui imposte debbono essere comprese nei ruoli e pagate dalle società come qualunque altro contribuente.

Le sovrimposte provinciali e comunali dovute dal demanio sono invece comprese e liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione. Per le anzidette sovrimposte le agenzie, mentre formano i ruoli principali e suppletivi, compilano per ogni ruolo una distinta di tutti gli articoli dovuti dal demanio e la rimettono all'intendenza di finanza a corredo del relativo ruolo.

In base agli avuti ruoli l'intendenza accerta la regolarità delle distinte e ne riporta i risultati in un riepilogo compilato per intiero in quattro esemplari, di cui ne spedisce subito uno alla direzione generale del demanio e un secondo al ricevitore provinciale. Un terzo esemplare trasmette poi alla corte dei conti insieme coi documenti che giustificano il pagamento della prima rata, trattenendo infine il quarto per uso proprio.

Per le suddette sovrimposte l'esattore, appena ricevuti i ruoli, compila in doppio originale l'elenco o cartella di tutti gli articoli intestati al demanio e lo rimette direttamente all'intendenza di finanza. Questa, fatti i debiti riscontri con le corrispondenti distinte dell'agenzia, rimanda approvato un esemplare dell'elenco all'esattore. In conformità di questo elenco l'esattore, prima della fine del mese che precede la scadenza di ogni rata, forma, in doppio, una nota delle somme dovute dal demanio in saldo della rata stessa e per l'importo totale della medesima emette una sola quietanza in favore dell'amministrazione del demanio.

Poscia l'esattore rimette le due note e la quietanza al ricevitore provinciale che, previo confronto col riepilogo, le accetta come denaro in conto versamenti della rata che sta per scadere, per imposta erariale e per sovrimposte provinciali e ne rilascia al medesimo corrispondente quietanza.

Il ricevitore provinciale, entro il giorno 8 del mese in cui avviene la scadenza della rata, forma, in doppio originale, un riassunto delle suddette note e delle relative quietanze esattoriali e rimette il tutto all'intendenza di finanza, la quale, fatti i debiti riscontri con gli elenchi esattoriali, provvede al rimborso dell'ammontare del riassunto con buoni a carico dei competenti capitoli del bilancio del ministero delle finanze.

Per la riscossione delle suddette sovrimposte gli esattori ed il ricevitore provinciale non potranno mai pretendere multe nè spese a carico dell'amministrazione demaniale.

CAPITOLO III.

*Della competenza amministrativa.*

Art. 115.

I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'articolo 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce dopo averli comunicati alle parti e vi dà corso nei modi indicati all'articolo 72 della medesima.

I ricorsi in appello contro le decisioni del prefetto, a senso dell'articolo 100 della legge, debbono essere presentati al ministero delle finanze (direzione generale delle imposte) nel termine di 90 giorni da quello della notificazione delle decisioni.

Le decisioni del prefetto e del ministero sono notificate agli interessati per mezzo del messo municipale, che ne fa referto all'agenzia delle imposte.

I ricorsi o gravami contro l'esattore di un consorzio possono presentarsi tanto dalla rappresentanza consorziale, quanto dai sindaci o dalle giunte dei singoli comuni.

CAPITOLO IV.

*Del riscontro della corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa.*

Art. 116.

I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli

esattori sopra appositi registri, che mostrano, ad ogni richiesta, al prefetto, alla deputazione provinciale e a l'intendente.

La forma di tali registri è determinata con speciali istruzioni.

Art. 117.

La ragioneria dell'Intendenza tiene un conto corrente del ricevitore col tesoro, e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'intendente rimette periodicamente alla direzione generale delle imposte dirette e a quella del tesoro per dimostrare l'andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabilite con speciali istruzioni.

Art. 118.

Sono trasmessi alla corte dei conti, a termini della sua legge organica:

a) i decreti coi quali il ministro delle finanze approva i contratti stipulati dalle deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;

b) i decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori.

Art. 119.

L'esattore, che abbia la gestione di cassa del comune, ne rende il conto, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, a termini dell'articolo 154 della legge comunale e provinciale (testo unico) in data 10 febbraio 1889, n. 5921; e, quando più comuni siano riuniti in consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Nello stesso termine l'esattore, che non abbia il servizio di tesoreria rende a ciascun comune il conto sommario delle sovraimposte e tasse comunali.

L'esattore rende inoltre alla provincia il conto delle sue tasse.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'esercizio precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli, dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravi ottenuti e delle domande di rimborso pendenti.

Questo conto è presentato alla Giunta comunale od alla rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro altri 30 giorni al ricevitore.

Art. 120.

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il ricevitore rende il conto della sua gestione per la parte erariale a norma dell'articolo 638 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al prefetto, che, sentita la deputazione provinciale, lo manda al ministro delle finanze, il quale lo invia alla corte dei conti, per il suo giudizio in conformità alla legge del 14 agosto 1862 n. 800, ed al regolamento del 5 ottobre 1862 n. 884.

Questo conto è distinto e diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla rappresentanza provinciale per l'ufficio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Ove il ricevitore non abbia assunto il servizio di cassa, si limita a rendere un conto sommario per le sovraimposte della provincia.

Art. 121.

La cauzione dell'esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la provincia.

L'intendente di finanza, la deputazione provinciale ed il prefetto dichiarano se nulla osti nell'interesse delle finanze, della provincia o di qualsiasi altro ente interessato.

Indi lo svincolo è autorizzato dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, che dovrà interpellare i consigli dei rispettivi comuni.

Le deliberazioni, colle quali si autorizza lo svincolo di cauzioni costituite in beni stabili, sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 122.

La cauzione del ricevitore non potrà liberarsi; se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per decreto del ministro delle finanze, sentita la deputazione provinciale.

Roma, 2 giugno 1892.

Visto, d'ordine di S. M.
*Il Ministro delle Finanze*
V. ELLENA.

---

*Il Num.* **254** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 3ª);

Visto il regolamento approvato col R. decreto del 2 giugno 1892 n. 253;

Di concerto col Ministro dell'interno e sentito il Consiglio di Stato;

## Decreta:

*Articolo unico.*

Sono approvati gli annessi capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette, da avere effetto a cominciare dal quinquennio 1893-1897.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto cogli annessi capitoli, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, il 2 giugno 1892.

*Il Ministro*
V. ELLENA.

## CAPITOLI NORMALI
### per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette.

Art. 1.

Avvenuta l'aggiudicazione della esattoria o della ricevitoria, o l'accettazione della nomina, se l'aggiudicatario od il nominato non si presenta a stipulare il contratto nel giorno fissato dal sindaco, dal presidente del consorzio o dal prefetto, ovvero siasi scoperta in lui alcuna delle incompatibilità previste dall'articolo 14 della legge, il deposito rimane in piena ed assoluta proprietà del comune, dei comuni o della provincia.

L'esattore od il ricevitore che ritardi a prestare la cauzione o si rifiuti di stipulare il contratto, onde sia necessario devenire a un nuovo collocamento della esattoria o della ricevitoria, perde non solo il deposito, che resta pure in piena ed assoluta proprietà del comune, dei comuni, o della provincia, ma risponde altresì dei danni e delle spese, ai termini dell'articolo 18 della legge.

Art. 2.

La cauzione può essere durante l'appalto sostituita da altra, purchè la nuova cauzione sia sempre rappresentata in beni immobili od in rendita pubblica italiana e venga estesa a garantire il contratto per tutta la sua durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione, però, si svincola soltanto dopo che sia approvata e costituita definitivamente la nuova.

L'errore materiale incorso sull'ammontare o nella valutazione della cauzione tanto negli atti d'asta che di nomina o nel contratto, può sempre essere rettificato.

La cauzione garantisce complessivamente tutti gli obblighi dell'esattore o del ricevitore verso le amministrazioni cointeressate e verso i contribuenti, salvi i diritti di prelazione stabiliti dalla legge.

Art. 3.

L'esattore ed il ricevitore devono, in qualunque tempo ne siano richiesti, riscuotere e versare alle scadenze stabilite o da stabilire, coll'obbligo dell'inesatto per esatto, anche le somme dovute in Sicilia per il fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche, i proventi del

canali demaniali d'irrigazione e i contributi per spese idrauliche riscuotibili dall'amministrazione del tesoro, le tasse sulla fabbricazione dell'alcool applicate dall'amministrazione delle gabelle, le soprattasse per inesatta denuncia del redditi, la tassa del tiro a segno nazionale e quelle altre tasse speciali o generali, i proventi e crediti di qualsiasi natura delle amministrazioni dello Stato (comprese le rendite patrimoniali, i censi e i canoni di pertinenza del demanio), la cui riscossione fosse da eseguirsi colle norme della legge 20 aprile 1871.

Sono parimenti tenuti a riscuotere e versare coi suddetti obblighi i proventi del fondo speciale per la viabilità obbligatoria, amministrato dalle prefetture.

L'esattore ha pure l'obbligo di assumere le quote di imposta di qualunque gestione, che l'amministrazione riprendesse in riscossione, dopo averle dichiarate inesigibili.

Il ricevitore è inoltre tenuto ad esigere, coll'onere del non riscosso come riscosso, le multe ed ammende dovute dagli esattori allo Stato per le trasgressioni alla legge, al regolamento e ai presenti capitoli normali.

Per queste riscossioni sarà corrisposto l'aggio stabilito per le imposte dirette, da pagarsi sulla esibizione delle quietanze dei versamenti.

Art. 4.

Le amministrazioni governative hanno sempre facoltà di togliere in qualunque tempo dal carico dell'esattore e del ricevitore le riscossioni enumerate nel precedente articolo 3, e l'esattore ed il ricevitore non avranno perciò altro diritto, tranne quello di chiedere, nei casi previsti, una diminuzione sulla cauzione.

Art. 5.

Sulla tassa restituita ai fabbricanti di spiriti, nei casi di esportazione del loro prodotto, non compete l'aggio all'esattore ed al ricevitore.

Art. 6.

L'esattore e il ricevitore, qualora ne siano richiesti, sono tenuti a riscuotere, agli stessi patti e condizioni stabilite per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, le altre tasse di fabbricazione, nonchè quella sulla vendita degli spiriti.

Sono parimenti tenuti a riscuotere, agli stessi patti e condizioni, le tasse liquidate a seguito di contravvenzioni.

Art. 7.

Le camere di commercio possono valersi dell'opera dell'esattore per la riscossione delle tasse dirette che sono autorizzate ad imporre.

Volendo usare di tale facoltà, debbono, entro il gennaio dell'anno anteriore a quello in cui hanno principio i contratti, farne apposita richiesta all'intendenza, comunicandole contemporaneamente gli elementi necessari al computo della cauzione.

L'aggio da corrispondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovrimposte.

Art. 8.

Parimente, nel mese di gennaio, i consorzi speciali dei quali si parla nell'art. 5 della legge, notificano alla intendenza gli elementi da servire al computo della cauzione per guarentire le rispettive riscossioni.

Tale notificazione dovrà pure essere fatta dalle amministrazioni indicate al precedente articolo 3, quando intendano di affidare all'esattore e al ricevitore le riscossioni indicate nello stesso articolo.

Art. 9.

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972, hanno la facoltà di affidare in qualunque tempo, e l'esattore ha l'obbligo di assumere la riscossione delle loro entrate e il pagamento delle loro spese.

A tal fine i detti enti dovranno comunicare all'intendenza di finanza la relativa tangente di cauzione.

L'aggio da corrispondersi sulle somme riscosse è quello stabilito per le imposte dirette.

Art. 10.

L'esattore e il ricevitore provinciale sono tenuti a firmare le delegazioni emesse dai comuni, o dalla provincia, sulle rispettive sovrimposte, ed a versarne l'importo ad ogni scadenza, coll'obbligo del non riscosso come riscosso, nelle casse dell'erario, nella cassa dei depositi e prestiti ed in quelle degli enti morali ed istituti, a favore dei quali fossero state emesse le delegazioni, sotto comminatoria delle multe di mora e dell'esecuzione sulla cauzione a termini degli articoli 81, 84 e 86 della legge, e con applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 96 della medesima.

Nel caso di ritardo per parte di un esattore al versamento delle delegazioni rilasciate a favore delle casse suddette, il ricevitore provinciale sarà tenuto, quando ne venga richiesto, di promuovere, a nome e per conto delle medesime casse, l'esecuzione sulla cauzione dell'esattore inadempiente, contro rimborso delle spese relative.

Art. 11.

L'esattore ed il ricevitore non possono rispettivamente rifiutare il ricevimento dei ruoli e dei riassunti. In caso di rifiuto, se ne fa intimazione per atto di usciere, e questa vale come ricevuta e costituisce l'esattore ed il ricevitore in debito dell'intero ammontare dei ruoli e dei riassunti per le stabilite scadenze, senza che possa tenersi conto del ritardo derivato dal succennato rifiuto.

Le spese dell'intimazione sono a carico dell'esattore e del ricevitore che vi diedero causa.

In caso di ritardo nella consegna dei ruoli o dei riassunti, l'esattore o il ricevitore non possono accampare veruna pretesa, qualora, non ostante il ritardo, abbiano tempo di eseguire, prima della scadenza delle imposte, tutti gli atti occorrenti per incominciare la riscossione; in caso contrario hanno diritto alla tolleranza per altrettanti giorni quanti ne occorrono per incominciare la riscossione; bene inteso che eguale trattamento deve usarsi ai contribuenti, i quali debbono essere avvertiti con manifesto da pubblicarsi dal sindaco.

Art. 12.

Gli esattori ed i ricevitori non possono rilasciare alcun atto o documento, se non è firmato da essi o dai loro collettori o rappresentanti debitamente autorizzati.

Il ricevitore, che sotto la sua responsabilità ed a suo rischio e pericolo voglia assumere un rappresentante che ne adempia le funzioni, vi provvede come è prescritto agli esattori pei collettori: e deve darne notizia all'intendente di finanza, alla deputazione provinciale ed agli esattori dipendenti.

Nel caso del penultimo capoverso dell'articolo 38 del regolamento, il prefetto può anche infliggere all'esattore una multa da cinquanta a cento lire a favore del comune, salvo ricorso al ministero delle finanze.

Art. 13.

L'esattore ed il ricevitore non possono rilasciare quietanze che staccandole dal prescritto registro a matrice.

I registri delle quietanze si tengono dall'esattore separatamente per comune, e per anno, e in modo da poter riconoscere le riscossioni fatte per ciascuna imposta.

Il ricevitore tiene un apposito registro per le somme ricevute per effetto dell'articolo 82 della legge.

I registri si conservano in guisa da rendere facile il riscontro delle quietanze staccate colle relative matrici e coi ruoli.

I contribuenti hanno sempre diritto di riscontrare i ruoli e i registri delle quietanze.

I registri usati si depositano, nel primo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui ebbe termine il contratto, nell'ufficio del comune e rispettivamente della deputazione provinciale. Si depositano invece presso le amministrazioni direttamente interessate, se pei loro proventi si tenessero o si dovessero tenere registri distinti.

Per qualsiasi mancanza a queste disposizioni può essere inflitta dal prefetto, salvo ricorso al ministero di finanza, un'ammenda o multa da lire venti a cento a beneficio dell'amministrazione, i cui agenti hanno scoperta la contravvenzione.

Nel primo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui furono pubblicati, i ruoli si devono restituire dall'esattore all'amministrazione da cui emanarono, quando da essa amministrazione non

siansi richiesti prima, e salvo, in ogni caso, all'esattore di farsene un estratto, da verificarsi dall'agente delle imposte e da vidimarsi dall'intendente e dal prefetto, per le partite rimaste a credito di esso esattore.

Mancando l'esattore a questo precetto, gli potrà essere inflitta dal prefetto, salvo ricorso al ministero di finanza, un'ammenda o multa da quaranta a duecento lire a beneficio dell'amministrazione da cui emanarono i ruoli.

Art. 14.

Una sola serie di registri può servire per tutte le imposte, sovrimposte e tasse riscuotibili colla procedura privilegiata della legge 20 aprile 1871, eccettuata la tassa di fabbricazione e quella di vendita degli spiriti, nonchè le rendite patrimoniali, i censi e i canoni di pertinenza del demanio, per le quali riscossioni dovrà tenersi una serie separata.

Le quietanze per ogni serie di registri si segnano con numero d'ordine progressivo dal principio di ciascun anno fino alla completa riscossione dei ruoli pubblicati nell'anno stesso; ed in ognuna si annotano distintamente le somme pagate per debito principale, per multe di mora, e per spese d'esecuzione.

Le quietanze si rilasciano all'atto del pagamento in piena conformità colle matrici, senza correzioni o cancellature. E' vietata la firma con stampiglia.

In una stessa quietanza non si possono comprendere se non gli articoli che riguardino il medesimo o i medesimi contribuenti, ed abbiano quindi una identica intestazione.

Nelle quietanze di pagamento della tassa di fabbricazione si deve sempre indicare il periodo a cui si riferisce la tassa, e riportare tutte le avvertenze risultanti dagli elenchi di riscossione, nonchè quelle altre che in appresso fossero indicate dalla intendenza.

Le quietanze errate si lasciano attaccate o si annettono alla rispettiva matrice, con annotazione di annullamento.

In nessun caso è permesso agli esattori di dare copia delle quietanze. Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una di esse, vi si supplisce con un certificato desunto dalla relativa matrice, previa però l'autorizzazione della intendenza, ove la quietanza smarrita o distrutta riguardi le tasse di fabbricazione o quella di vendita degli spiriti, ovvero le rendite patrimoniali, i censi e i canoni di pertinenza del demanio. Pel rilascio del certificato l'esattore avrà diritto a 25 centesimi.

L'annotazione nel margine dei ruoli dei pagamenti fatti dai contribuenti si eseguisce nei dieci giorni dal rilascio della quietanza. Questa annotazione deve indicare la data del pagamento, il numero della quietanza rilasciata, e la somma pagata in conto o saldo dell'articolo di ruolo.

L'annotazione degli sgravi deve farsi nello stesso termine di dieci giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle relative liquidazioni, e dovrà indicare, oltre il loro importo, la data e il numero dell'ordine di pagamento.

Per l'inosservanza di ciascuna di queste disposizioni si applica dal prefetto, salvo ricorso al ministero di finanza, una multa da lire venti a cento a beneficio dell'amministrazione i cui agenti hanno scoperta la contravvenzione, e ciò senza pregiudizio del procedimento penale.

Art. 15.

Per le entrate comunali i registri delle quietanze saranno tenuti distinti e separati dalle altre riscossioni, osservate le norme relative.

Art. 16.

L'esattore deve sempre provare, quando lo richieda il contribuente o l'amministrazione, di aver fatto intimare la cartella prescritta dall'articolo 25 della legge, e l'avviso ai contribuenti morosi, di cui all'articolo 31 della legge stessa.

Anche della pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 26 della legge, deve essere data la prova, se richiesta, mediante dichiarazione del sindaco del comune in cui la pubblicazione fu fatta.

In mancanza di ciascuna delle dette prove, il prefetto può applicare all'esattore l'ammenda di lire 10 a beneficio del comune, salvo ricorso al Ministero delle finanze.

Art. 17.

Ogni cura, rischio e spesa pei versamenti è a carico degli esattori e dei ricevitori. Niun caso, ancorchè fortuito o di forza maggiore, li dispensa dall'obbligo di effettuare il versamento dell'intera somma dovuta ed alle scadenze stabilite.

I versamenti nelle tesorerie sono fatti nei modi e colle norme prescritte pei contabili dello Stato dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Quando il servizio di cassa sia separato dalla esattoria o dalla ricevitoria, l'esattore ed il ricevitore sono tenuti ad eseguire ad ogni scadenza il versamento delle somme dovute per sovrimposte e tasse nella cassa rispettivamente del tesoriere del comune e della provincia.

Art. 18.

L'esattore non può mai chiamare l'amministrazione ad intervenire in cause promosse davanti ai tribunali quando in esse sia contestata la validità o la regolarità degli atti esecutivi, ovvero l'esercizio della procedura privilegiata.

In tutti gli altri casi l'esattore deve richiedere l'intervento dell'amministrazione: ed ove ometta di far ciò, è responsabile di tutti i danni che possono derivare all'amministrazione medesima in conseguenza della lite promossa contro di lui.

Art. 19.

Le dilazioni speciali o generali accordate ai contribuenti hanno effetto anche per l'esattore e per il ricevitore, i quali però non possono elevare alcuna eccezione per le tolleranze stesse.

Art. 20.

Quando, dopo la presentazione della domanda di rimborso per inesigibilità, venissero pagate all'esattore somme comprese nella domanda stessa, egli deve, entro otto giorni dal ricevuto pagamento, farne nota al corrispondente articolo di ruolo e darne avviso all'amministrazione da cui emanarono i ruoli, con riferimento alla domanda di rimborso, affinchè sia provveduto o per la rettificazione di essa o per il versamento se il rimborso fu effettuato.

Parimente, ove l'esattore volesse riscuotere qualche quota d'imposta, già rimborsatagli come inesigibile, e poscia divenuta esigibile, dovrà, entro otto giorni dall'eseguita riscossione e previa annotazione al relativo articolo di ruolo, avvisarne la stessa amministrazione agli effetti delle disposizioni da darsi pel versamento.

Per la inosservanza di queste disposizioni l'esattore soggiace ad un'ammenda o multa eguale alla somma riscossa, senza pregiudizio dell'azione penale.

Questa multa si applica dal prefetto, salvo ricorso al ministero delle finanze; e si devolve a favore dell'amministrazione che ha eseguito o deve eseguire il rimborso.

Art. 21.

Avvenuta la devoluzione di un immobile allo Stato, l'esattore deve prenderne nota al margine del corrispondente articolo di ruolo, e non può accettare pagamenti senza l'autorizzazione dell'amministrazione.

Scoprendosi pagamenti non autorizzati, nè denunziati, l'esattore sarà assoggettato ad una multa uguale alla somma riscossa, senza pregiudizio del procedimento penale.

La multa si applica dal prefetto, salvo il ricorso al ministero delle finanze, e profitta all'amministrazione da cui è dovuto il rimborso.

Art. 22.

L'esattore che si trovi in dubbio sulla persona del contribuente per inesatta scritturazione del ruolo, deve chiedere all'agente delle imposte gli opportuni schiarimenti.

In caso d'errori materiali occorsi nel ruolo, salvo il disposto dell'articolo 43 della legge, l'esattore può chiederne la rettificazione all'intendente, che, sentito l'agente delle imposte, vi provvede con decreti di sgravio.

La facoltà accordata all'esattore di domandare la rettifica di errori materiali cessa dopo trascorsi sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Art. 23.

Riguardo alla tassa di fabbricazione o alla tassa di vendita degli spiriti, l'esattore avendo qualche dubbio sulla persona del contribuente, dovrà rivolgersi per schiarimenti all'ufficio tecnico di finanza.

Art. 24.

Gli esattori e i ricevitori sono tenuti a versare le cedole dei titoli del debito pubblico che ricevono in pagamento d'imposte.

Agli agenti ed ispettori delle imposte, nonchè agli ispettori del tesoro è riservata la facoltà di procedere a verificazioni per accertare l'adempimento di quest'obbligo.

Trasgredendo la suddetta disposizione, gli esattori e i ricevitori saranno sottoposti ad una multa da lire 20 a 100 che sarà applicata dal prefetto salvo ricorso al ministero delle finanze, e andrà a profitto dell'erario dello Stato.

Art. 25.

Le verifiche di cassa sono ordinate dalla rappresentanza comunale o consorziale, ovvero dal prefetto, tanto d'ufficio quanto ad istanza dell'intendenza o degli altri enti interessati.

All'esattore, che adempie anche l'ufficio di tesoriere, sono applicabili le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della legge sulla amministrazione comunale e provinciale relative alle verifiche mensili di cassa. Queste verifiche, nel caso di esattoria consorziale, si fanno dal sindaco del capoluogo del consorzio anche nell'interesse di tutti i comuni consorziali.

L'esattore in niun caso può rifiutare all'agente ed all'ispettore delle imposte, o a chi sia delegato dal prefetto, dall'intendente, dai comuni o dalle rappresentanze consorziali, di ispezionare i ruoli e i registri tutti dell'esattoria.

Uguale obbligo incombe ai ricevitori per tutti i registri e le carte del loro ufficio.

In caso di rifiuto può essere applicata dal prefetto, salvo ricorso al ministero delle finanze, un'ammenda da lire venti a cinquanta, a favore dei comuni o delle provincie.

Art. 26.

Nell'esercizio delle loro funzioni l'esattore e il ricevitore, così in rapporto alle amministrazioni interessate, come ai contribuenti e ai terzi, devono non solo attenersi strettamente alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e sulle tasse di fabbricazione nonchè su quella di vendita degli spiriti, ai regolamenti e decreti relativi, ai presenti capitoli ed a quelli speciali, ma inoltre osservare le istruzioni che venissero emanate, eseguire i lavori ordinati e fornire le notizie ed i dati statistici richiesti dalle pubbliche amministrazioni.

Le stampe dei registri e moduli per l'esercizio delle esattorie e ricevitorie sono a carico degli esattori e dei ricevitori, i quali non possono elevare pretesa alcuna per le modificazioni che dalle amministrazioni vi fossero introdotte.

Gli esattori non sono autorizzati in verun caso a rilasciare certificati d'inscrizione sui ruoli delle imposte dirette o dichiarazioni di possidenza o non possidenza; e quando ricevono richieste di tali documenti, devono rivolgerle all'agente delle imposte competente.

Però l'esattore è tenuto a rilasciare, col diritto di centesimi 5, l'estratto positivo o negativo delle imposte inscritte nei ruoli, quando sia richiesto dai contribuenti per servire alla inscrizione sulle liste elettorali politiche ed amministrative, a sensi degli articoli 41 del testo unico della legge 24 settembre 1882 n. 999 (serie 3ª) e 56 della legge comunale e provinciale (testo unico) del 10 febbraio 1889 numero 5921 (serie 3ª).

L'esattore deve dare gratuitamente al comune la copia dei ruoli, certificata conforme, per la revisione delle suddette liste elettorali; e può supplirvi con un estratto annuale dei soli contribuenti, pei quali avvennero mutazioni di reddito o possesso nel corso dell'anno precedente.

Art. 27.

All'esattore che ritardi la presentazione del conto comunale e al ricevitore che ritardi la presentazione del conto provinciale oltre il termine fissato dal regolamento, il prefetto applica una multa da lire una a lire cinque per ogni giorno di ritardo, salvo ricorso al Ministero delle finanze.

La multa si devolve al comune o alla provincia.

Art. 28.

Per l'inosservanza di qualunque disposizione, per la quale non sia stabilita apposita penalità, può il prefetto applicare l'ammenda da lire venti a cento per ciascuna trasgressione, salvo ricorso al ministero delle finanze, e può inoltre inviare a spese degli esattori e dei ricevitori appositi commissari per eseguire gli incarichi non adempiuti dagli esattori e dai ricevitori nei termini e modi prescritti.

La suddetta ammenda si devolve a favore dell'amministrazione i cui agenti hanno scoperto la contravvenzione.

Art. 29.

L'esattore e il ricevitore sono tenuti, in quanto li riguarda, ad osservare le disposizioni della legge 1° marzo 1885 n. 2986 (serie 3ª), concernente gli stipendi e le nomine dei maestri elementari e dell'altra legge 23 dicembre 1888 n. 5858 (serie 3ª) col relativo regolamento 3 marzo 1889 n. 6013 (serie 3ª) sul monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole elementari.

Qualora nel corso del quinquennio venisse sancita apposita legge, l'esattore sarà obbligato, non ostante la mancanza di fondi di cassa, a soddisfare, alla loro precisa scadenza, gli ordini di pagamento emessi dai comuni o dal prefetto a favore dei maestri elementari.

Art. 30.

Pei ricorsi al ministero delle finanze contro le multe ed ammende applicate dal prefetto a termini dei presenti capitoli normali, è fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione delle relative decisioni.

Art. 31.

Alla scadenza del contratto, gli esattori e ricevitori, i quali avessero assunto il servizio delle casse comunali e provinciali, dovranno passare il fondo di cassa ai nuovi esattori e ricevitori che avessero pure assunto il servizio di cassa. Di tal passaggio sarà compilato un verbale coll'assistenza dei rappresentanti dei comuni e della provincia.

Art. 32.

I presenti capitoli normali, in quanto vi possano essere applicati valgono anche per le tasse e gli altri proventi riscuotibili, sia a vantaggio dello Stato, sia a vantaggio delle provincie, dei comuni, o di altri enti, colla procedura stabilita per le imposte dirette.

Roma, 2 giugno 1892.

*Il Ministro delle Finanze*
V. ELLENA.

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9 delle disposizioni speciali per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvate col R. decreto 17 novembre 1887 n. 5084 (serie 3ª);

Visto che furono presentate allo sdoganamento certe tavolette formate di torba lavata, seccata e compressa;

Ritenuto che tale merce non è nominata nè nella tariffa nè nel repertorio, non avendo alcuna analogia con la torba pura, che serve di combustibile e che il repertorio rimanda a carbonfossile;

Considerato che dette tavolette, e per l'aspetto e per la materia della quale sono composte, hanno la maggiore analogia coi mattoni formati di residui di sughero;

Udito il Collegio consultivo dei periti;

**Decreta:**

Le tavolette di torba lavata, seccata e compressa, sono assimilate ai mattoni fatti con residui di sughero e devono essere classificate alla *voce*, n. 169 c della tariffa.

Roma, addì 8 giugno 1892.

*Pel Ministro*
CASTORINA.

*Segue* Allegato L — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0|0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848).

| Numero progressivo | DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso | SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso | | RENDITA ANNUA | | DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 | | Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la inscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto | Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagl'interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Comune | Provincia | dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio | corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0\|0 imposta sul patrimonio ecclesiastico | Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6 | Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39 | Cappellania Rumi Turconi in . . | Dongo | Como | » | 73 86 | » | 73 86 | | » |
| 40 | Legato Uccelli Maria Antonio in . | Dumenza | Id. | 27 93 | 8 38 | 19 55 | » | | » |
| 41 | Legato Franck Giuseppe per una messa anniversaria in . . . | Laglio | Id. | » | 16 87 | » | 16 87 | | » |
| 42 | Legato per 156 messe di fondazione della Mano nell'Oratorio di S. Maria in Gissosco di . . | Perledo | Id. | » | 67 50 | » | 67 50 | | » |
| 43 | Ufficiatura Calici sotto il titolo di S. Filippo Neri in . . . . | Firenze | Firenze | » | 37 80 | » | 37 80 | | » |
| 44 | Ufficiatura Corbinelli in S. Felicita di . . . . . . . . . . . | Id. | Id. | » | 26 10 | » | 26 10 | | » |
| 45 | Beneficio di S. Pietro in Vincoli nella chiesa arcipretale di San Zenone in . . . . . . . | Galeata | Id. | » | 9 90 | » | 9 90 | | » |
| 46 | Cappella di S. Francesco in S. Jacopo di Pratolino in . . . | Vaglia | Id. | » | 2 70 | » | 2 70 | 1° luglio 1891 | » |
| 47 | Legato Tognacci all'altare della B. V. Addolorata in S. Mauro di | S. Mauro Romagna | Forlì | » | 11 49 | » | 11 49 | | » |
| 48 | Cappellania Garzia Michele in . . | Campobello di Licata | Girgenti | » | 85 50 | » | 85 50 | | » |
| 49 | Cappellania Mundarà Angelo in . | Licata | Id. | » | 6 12 | » | 6 12 | | » |
| 50 | Stabilimento Gongolicchio in . . | Specchio | Lecce | » | 150 — | » | 105 — | | » |
| 51 | Opera pia Spedale in . . . . . | Id. | Id. | » | 30 20 | » | 30 20 | | » |
| 52 | Stabilimento Giannuzzi in . . . | Id. | Id. | » | 20 28 | » | 20 68 | | » |
| 53 | Altare di S. Francesco e S. Biagio nella chiesa della Villa a Roggio in . . . . . . . . | Pescaglia | Lucca | » | 3 56 | » | 3 56 | | » |
| 54 | Legato Pitelli in . . . . . . | Loro Piceno | Macerata | » | 102 — | » | 102 — | | » |
| 55 | Opera pia Riccitelli in . . . . | Potenza Picena | Id | » | 15 98 | » | 15 98 | | » |
| 56 | Beneficio di S. Antonio da Padova in | Marcaria | Mantova | 255 36 | 76 61 | 178 75 | » | | 14 18 |

*del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico*

(Continuazione, vedi *Gazzetta Ufficiale* del 6, 7, 8, 9 e 10 giugno 1892, n.i 133, 134, 135, 136 e 137).

| RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO | | | | | RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE | | | Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — colonne 15 — 18 | Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidato sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866 | sulla rendita esposta nella colonna 7 | | | TOTALE | 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 | 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 | TOTALE | | |
| | dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868 | dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso de beni stabili a tutto dicembre 1870 | dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9 | Colonne 11 + 12 + 13 + 14 | | | Colonne 16 + 17 | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1318 75 |
| » | » | » | 23 29 | 23 29 | » | 3 07 | 3 07 | 20 22 | 189 67 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 353 33 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1411 65 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 791 64 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 620 87 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 207 31 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 56 53 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 273 75 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1799 42 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 145 80 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 2214 42 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 646 03 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 452 91 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 84 81 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1389 75 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 359 33 |
| » | 236 84 | 357 50 | 3664 38 | 4258 72 | 31 46 | 483 70 | 515 16 | 3743 56 | » |

*Segue* Allegato **L** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro* (Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

| Numero progressivo | DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso | SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso | | RENDITA ANNUA | | DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 | | Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto | Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali col fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1879, n. 5519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Comune | Provincia | dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio | corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico | Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6 | Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57 | Cappellania Cybo nella chiesa della Misericordia in . . . . . | Massa | Massa e Carrara | » | 33 75 | » | 33 75 | | » |
| 58 | Comunia ricettizia di S. Giacomo in (4). . . . . . . . . | Capizzi | Messina | » | 46 49 | » | 46 49 | | » |
| 59 | Legato Palermo Giuseppe in . . | Francavilla | Id. | » | 210 42 | » | 210 42 | | » |
| 60 | Legato La Farina Giuseppe in . | Messina | Id. | 129 52 | 38 86 | 90 66 | » | | » |
| 61 | Legato Puleso Filippo in . . . | Milazzo | Id. | » | 10 50 | » | 10 50 | | » |
| 62 | Cappellania Rizzo Federico in . . | Id. | Id. | » | 9 — | » | 9 — | | » |
| 63 | Legato Castelli Francesco in . . | Id. | Id | » | 82 50 | » | 82 50 | | » |
| 64 | Beneficio Giuseppe Scaffidi Argentina in . . . . . . . . | Piraino | Id. | » | 34 43 | » | 34 43 | | » |
| 65 | Cappellania Gravina Margherita in | S. Fratello | Id. | » | 53 55 | » | 53 55 | | » |
| 66 | Cappellania Lucchesi Giulia in . | Id. | Id. | » | 53 55 | » | 53 55 | 1° luglio 1891 | » |
| 67 | Cappellania Palagonia in . . . | Id. | Id. | » | 76 50 | » | 76 50 | | » |
| 68 | Legato Paladini Antonino Gustavo in . . . . . . . . . . | Taormina | Id. | » | 6 12 | » | 6 12 | | » |
| 69 | Legato Montorsi per le anime purganti di Torre in . . . . | Maranello | Modena | 113 48 | 34 04 | 79 44 | » | | » |
| 70 | Cappellania di S. Rocco in . . | Muzzano | Novara | » | 79 50 | » | 79 50 | | » |
| 71 | Canonicato Calabrò Salvatore e Maria nella collegiata di . . . | Termini | Palermo | » | 33 57 | » | 33 57 | | » |
| 72 | Fidecommissaria Ferrara Santa in | Partinico | Id. | » | 13 25 | » | 13 25 | | » |
| 73 | Cappellania del SS. Sacramento nella matrice chiesa di . . . . | Petralia Soprana | Id. | » | 1 50 | » | 1 50 | | » |
| 74 | Legato Tondi-Piccini nella chiesa della Piaggiola in . . . . | Gubbio | Perugia | » | 4 79 | » | 4 79 | | » |

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 15 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 4 agosto 1880, n. 5603 (serie 2ª).

*del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico* e 15 agosto 1867, n. 3848).

| RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO | | | | | RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE | | | Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18 | Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866 | sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868 | dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870 | dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9 | TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14 | 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 | 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 | TOTALE — Colonne 16 + 17 | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 706 82 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1107 63 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 4406 84 |
| » | » | » | 155 88 | 155 88 | » | 20 58 | 20 58 | 135 30 | 859 02 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 219 91 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 188 50 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1727 80 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 820 29 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1275 83 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1275 83 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1822 61 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 128 17 |
| » | » | » | 483 92 | 483 92 | » | 63 88 | 63 88 | 420 04 | 26 — |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1664 98 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 799 80 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 315 68 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 31 40 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 114 12 |

*Segue* Allegato **L** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0] da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

| Numero progressivo | DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso | SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso | | RENDITA ANNUA | | DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 | | Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto | Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta, liquidata pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagata agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Comune | Provincia | dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio | corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0] imposta sul patrimonio ecclesiastico | Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6 | Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75 | Cappella Matilli nella chiesa di Turrito in . . . . . . . . | Montefalco | Perugia | » | 23 94 | » | 23 94 | | » |
| 76 | Legato Mari nella cattedrale di . | Perugia | Id. | » | 9 58 | » | 9 58 | | » |
| 77 | Legato Masi in Prepo di . . . | Id. | Id. | » | — 96 | » | — 96 | | » |
| 78 | Legato Mignini Pietro nella cattedrale di . . . . . . . | Id. | Id. | » | 79 80 | » | 79 80 | | » |
| 79 | Legato Magrini Sciupe in S. Cassiano di . . . . . . . . | Pesaro | Pesaro e Urbino | 38 45 | 11 54 | 26 91 | » | | » |
| 80 | Legato Rinolfi in S. Paterniano di | Id. | Id. | » | 22 35 | » | 22 35 | | » |
| 81 | Legato di messe nella cattedrale di | Id. | Id. | » | 63 84 | » | 63 84 | | » |
| 82 | Legato Plini-Corsi in S. Giacomo di | Id. | Id. | » | 2 39 | » | 2 39 | | » |
| 83 | Legato Plini-Corsi in S. Arcangelo di | Id. | Id. | » | 7 70 | » | 7 70 | | » |
| 84 | Legato Abelli in . . . . . . | S Lorenzo in Campo | Id. | » | 12 77 | » | 12 77 | 1° luglio 1891 | » |
| 85 | Canonicato di S. Maria del Carmine nella collegiata in . . . . | Lavello | Potenza | 40 46 | 12 14 | 28 32 | » | | » |
| 86 | Ufficiatura Zocco'i in Castelvecchio di . . . . . . . . | Siena | Siena | » | 95 40 | » | 95 40 | | » |
| 87 | Legato Bizzarri in . . . . . . | Id. | Id. | » | 26 22 | » | 26 22 | | » |
| 88 | Legato Ardisti in . . . . . . | Id. | Id. | » | 13 11 | » | 13 11 | | » |
| 89 | Cappellania Buonamico-Sborgia Pietro in . . . . . . . . | Buscemi | Siracusa | » | 4 50 | » | 4 50 | | » |
| 90 | Collegio della chiesa parrocchiale di S. Maria di Stellis in (1) . | Cosimo | Id. | » | 7 45 | » | 7 45 | | » |
| 91 | Canonicato Scifo Antonino nella collegiata di . . . . . . | Modica | Id. | » | 24 10 | » | 24 10 | | » |
| 92 | Legato Frangipane Bartolomeo in | Castelvetrano | Trapani | » | 56 46 | » | 56 46 | | » |
| 93 | Fidecommissaria Cosmo Giuffrè in | Trapani | Id. | » | 637 83 | » | 637 83 | | » |

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 241 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 23 dicembre 1877, n. 4251 (serie 2ª).

*del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico* e 15 agosto 1867, n. 3848).

| RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO | | | | | RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE | | | Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18 | Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866 | sulla rendita esposta nella colonna 7 | | | TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14 | 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 | 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 | TOTALE — Colonne 16 + 17 | | |
| | dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868 | dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870 | dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9 | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 570 37 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 228 24 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 22 87 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1901 24 |
| » | » | » | 95 08 | 95 08 | » | 12 55 | 12 55 | 82 53 | 234 17 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 468 08 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1520 99 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 56 94 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 183 45 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 304 24 |
| » | » | 56 81 | 580 56 | 637 20 | 4 98 | 76 63 | 81 61 | 555 59 | 16 08 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1997 96 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 549 13 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 274 56 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 94 24 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 172 82 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 574 18 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1182 43 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 14105 04 |

*(Continua).*

## MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

### Avviso.

La corrispondenza diretta fra l'Italia e la Turchia è sospesa per riparazione del cavo Otranto-Valona.

I telegrammi per destinazione del regime europeo seguono la via Zante, senza variazione di tassa. Quelli per destinazioni del regime extra-europeo s'istradano per altre vie disponibili, riscuotendo le tasse relative.

Roma, li 10 giugno 1892.

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 798475 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 150,
« 841080 per L. 75,
» 712302 » 300,
« 716182 » 150,
» 723954 » 200,
» 737525 » 150,
al nome di Benigni Francesco e Carmela fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Grazia Sferruzza fu Giovanni vedova Benigni.
N. 739668 per L. 100,
» 749889 » 100,
» 759146 » 75,
» 766607 » 100,
» 792557 » 50,
al nome di Benigni Francesco fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Grazia Sferruzza fu Giovanni vedova Benigni, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi, le prime sei a Benigni Francesco Saverio e Carmela fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Grazia Sferruzza fu Giovanni vedova Benigni, e le altre cinque a Benigni Francesco Saverio fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Grazia Sferruzza fu Giovanni vedova Benigni, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 giugno 1892.

*Il Direttore generale*
NOVELLI.

### RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 799808 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 110, al nome di Monti Leonardo e Marianna *fu Domenico*, minori sotto la tutela di Monti Leonardo fu Nicola, dimoranti a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Monti Leonardo e Marianna fu *Giuseppe-Domenico*, minori sotto la tutela di Monti Leonardo fu Nicola, dimoranti a Napoli, veri proprietari della rendita stessa

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 giugno 1892.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Avviso di concorso

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alle seguenti cattedre:

Università di Napoli: Geometria proiettiva con disegno.

Università di Pavia: Fisica matematica.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del dì 11 ottobre 1892.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in numero di copie bastevoli per farne la distribuzione ai componenti la Commissione.

Roma, 8 giugno 1892.

*Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore*
1 FERRANDO.

### Il R. Provveditore agli studi della Provincia di Principato Citeriore

NOTIFICA

Nel giorno due e seguenti del mese di agosto prossimo avranno principio, nel R. Liceo-Ginnasio di Salerno, gli esami di concorso a cinque posti semigratuiti vacanti, nel convitto nazionale militare, annesso al suddetto Istituto.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al rettore:

*a*) un'istanza in carta legale scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in che scuola e in che classe faccia o abbia fatto gli studi;

*b*) la fede legale di nascita;

*c*) un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal direttore;

*d*) un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

*e*) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro tutto il corrente mese di giugno; posteriormente nessuna istanza potrà essere accolta. Ogni frode in tali documenti sarà punita colla esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando già sia stato conferito.

L'esame di concorso segue per doppia prova, scritta ed orale.

La prova scritta per i candidati provenienti dalle scuole elementari consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica; per i candidati provenienti dalle scuole classiche, in un componimento italiano e in una versione dal latino, secondo gli studi fatti.

La prova orale comprenderà tutte le materie proprie della classe, dalla quale provengono i candidati.

Salerno, 1° giugno 1892.

*Il R. Provveditore agli studi*
SCRIVANTE.

## BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 10 giugno 1892

| STAZIONI | STATO DEL CIELO 7 ant. | STATO DEL MARE 7 ant. | TEMPERATURA Massima | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| | | | nelle 24 ore precedenti | |
| Belluno . . . . | 1\|4 coperto | — | 24 3 | 12 5 |
| Domodossola . . | 1\|4 coperto | — | 27 2 | 15 8 |
| Milano . . . . | 1\|2 coperto | — | 29 5 | 17 0 |
| Verona . . . . | 1\|2 coperto | — | 27 2 | 17 0 |
| Venezia . . . | sereno | calmo | 22 9 | 17 1 |
| Torino . . . . | sereno | — | 27 7 | 17 1 |
| Alessandria . . . | 1\|2 coperto | — | 28 2 | 16 5 |
| Parma . . . . | 3\|4 coperto | — | 28 5 | 17 3 |
| Modena . . . . | 1\|2 coperto | — | 26 8 | 18 4 |
| Genova . . . . | 1\|2 coperto | calmo | 25 0 | 18 0 |
| Forlì . . . . . | 1\|4 coperto | — | 22 8 | 14 5 |
| Pesaro . . . . | sereno | calmo | 22 9 | 14 3 |
| Porto Maurizio . . | 1\|4 coperto | calmo | 24 8 | 16 0 |
| Firenze . . . . | 1\|4 coperto | — | 26 8 | 15 6 |
| Urbino . . . . | 1\|2 coperto | — | 18 7 | 12 2 |
| Ancona . . . . | 1\|2 coperto | agitato | 20 7 | 16 0 |
| Livorno . . . . | 1\|4 coperto | calmo | 24 7 | 18 0 |
| Perugia . . . . | sereno | — | 20 3 | 13 2 |
| Camerino. . . . | coperto | — | 16 3 | 10 9 |
| Chieti . . . . . | piovoso | — | 14 8 | 8 5 |
| Aquila . . . . . | 3\|4 coperto | — | 17 7 | 10 9 |
| Roma . . . . . | q. sereno | — | 24 8 | 14 9 |
| Agnone . . . . | coperto | — | 17 5 | 8 3 |
| Foggia . . . . | coperto | — | 19 9 | 13 0 |
| Bari . . . . . | coperto | calmo | 19 7 | 14 1 |
| Napoli . . . . . | 1\|2 coperto | calmo | 22 6 | 15 2 |
| Potenza . . . . | piovoso | — | 14 9 | 8 9 |
| Lecce . . . . . | 3\|4 coperto | — | 21 0 | 12 5 |
| Cosenza . . . . | 3\|4 coperto | — | 23 2 | 14 0 |
| Cagliari . . . . | sereno | legg. mosso | 28 5 | 19 6 |
| Reggio Calabria . | 3\|4 coperto | calmo | 23 0 | 15 6 |
| Palermo . . . . | 1\|4 coperto | legg. mosso | 26 7 | 14 8 |
| Catania . . . . | 3\|4 coperto | calmo | 25 0 | 17 3 |
| Caltanissetta. . . | 1\|4 coperto | — | 25 1 | 14 0 |
| Siracusa . . . . | 3\|4 coperto | calmo | 24 7 | 17 0 |

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
**fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano**
*Il dì 10 giugno 1892*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

**Barometro a mezzodì** . . . . . = 758,1
**Umidità** relativa a mezzodì . . . . . = 35
Vento a mezzodì . . . . . . Nord moderato.
Cielo . . . . . . . . . . . 1|4 coperto.
**Termometro centigrado** { Massimo = 27°,3. Minimo = 14°,9.
**Pioggia** in 24 ore: gocce.

*Lì 10 giugno 1892.*

In Europa pressione un po' elevata all'Ovest, Biarritz 756; bassa al Nord-ovest, Mosca 751.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito al centro ed in Sicilia, quasi stazionario altrove; pioggie con qualche temporale al Sud del continente ed in Sicilia; temperatura poco variata.

Stamani: cielo generalmente nuvoloso, piovoso a Chieti ed a Potenza; venti settentrionali deboli a freschi. Barometro interno a 760 sull'Italia superiore, a 758 al sud.

Mare agitato ad Ancona.

Probabilità: venti specialmente settentrionali; cielo vario con qualche leggero temporale.

# PARTE NON UFFICIALE

# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

**RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 10 giugno 1892.**

**SEDUTA ANTIMERIDIANA**

*Presidenza del presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10,10.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 2 aprile p. p., che è approvato.

*Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie.*

QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di legge emendato dal Senato.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, accetta il disegno di legge per deferenza verso la Camera ed il Senato, che lo hanno approvato; ma dichiara che, per gli impegni già assunti verso i Comuni, non può essere sufficiente il milione e mezzo inscritto ed occorrerà qualche provvedimento provvisorio.

MARCHIORI, relatore, riconosce la saviezza delle riserve dell'onorevole ministro e gli raccomanda la massima prudenza nelle esecuzioni d'ufficio.

PRINETTI chiede se, per effetto della soppressione dell'articolo 2°, il Governo intenda di potere, con la somma annualmente concessagli, assumere nuovi impegni o se creda di dover sostare, come prescriveva l'articolo soppresso, fino a che non sieno saldati gl'impegni già assunti.

FILI' ASTOLFONE, prega il ministro di provvedere perchè i Comuni interessati nella strada fra Nara e Campobello di Licata vengano esonerati dal pagamento di contributo che concernono altre strade.

MARCHIORI, relatore, risponde all'onorevole Prinetti che la soppressione dell'art. 2 evidentemente significa che si è voluto dare con questa legge un provvedimento puramente transitorio.

STELLUTI-SCALA raccomanda al Governo di tener conto delle proposte della Commissione che ha riferito sul disegno di legge relativo agli straordinari, in riguardo al personale straordinario impiegato nella costruzione delle strade comunali obbligatorie.

GALIMBERTI prega il ministro di provvedere specialmente al completamento ed alla manutenzione delle strade di montagna, importanti anche dal lato strategico.

CAVALLETTO raccomanda la rigorosa osservanza della legge relativa all'impiego dei sottufficiali.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, premesso che terrà conto delle raccomandazioni dei deputati Filì-Astolfone e Galimberti, osserva all'onorevole Prinetti che egli aveva già prevenuto la sua domanda osservando che il milione e mezzo non può essere sufficiente a liquidare gl'impegni dei contratti verso i Comuni e che occorrerà un provvedimento speciale per farvi fronte.

Assicura poi l'on. Stelluti ch'egli non ammetterà impiegati straordinari e che se dovrà licenziarne, preferirà adottare la misura verso quelli che hanno minor numero d'anni di servizio.

PRINETTI spera che il ministro, in pendenza dei promessi provvedimenti, si asterrà dall'assumere nuovi impegni, e che disporrà perchè non si costruiscano strade che i comuni non stimano necessarie.

STELLUTI-SCALA prende atto delle dichiarazioni del ministro, augurandosi che tutto il Gabinetto seguirà la via ch'egli ha indicato.

(Il disegno di legge è approvato).

*Discussione del disegno di legge: Spese straordinarie militari.*

QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(Gli articoli del disegno di legge sono approvati).

*Approvazione del disegno di legge: Acconto da corrispondersi al Tesoro dello Stato dal Fondo per il Culto sui propri avanzi di rendita; aumento del supplemento di congrua ai Parroci fino al massimo (L. 800) stabilito dalla legge 7 luglio 1866 n. 3036; ed esonero dei Comuni dal contributo per le abolite decime, nei limiti determinati dalla legge 14 luglio 1887, 4727 (267).*

QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(È approvato).

*Approvazione del disegno di legge: esenzione da tassa della lotteria pel collegio Regina Margherita in Anagni.*

QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(È approvato).

*Discussione del disegno di legge: sulla competenza dei conciliatori.*

QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di legge modificato dal Senato del Regno.

IMBRIANI accetta questo disegno di legge che costituisce un vero provvedimento democratico; ma deplora che il presidente del Consiglio con tanta indifferenza abbia sottoposto al voto della Camera tre milioni di spese straordinarie militari. (Rumori).

L'onor. Giolitti pare un Luigi XV che intenda ridurre il Parlamento ad un letto di giustizia. (Si ride).

Spera che la Camera farà ragione di questo Ministero.

PELLEGRINI rileva che questo disegno di legge è politicamente inspirato a principii restrittivi: è soppressa la terna; sono ristretti i criteri di eleggibilità.

Dal punto di vista giuridico ritiene inopportuno il principio del l'appellabilità delle sentenze per le cause oltre alle 50 lire. Ciò altera profondamente il carattere di questa magistratura popolare.

Osserva inoltre che vengono a caricarsi i comuni, entro questi mesi di luglio e di agosto, di un lavoro enorme.

Per tutte queste ragioni propone che questo disegno di legge sia rinviato a novembre.

PRESIDENTE avverte che la proposta sospensiva dell'onor. Pellegrini, non essendo stata presentata in principio della discussione, deve essere appoggiata da 15 deputati.

(È appoggiata).

CUCCIA, della Commissione, si oppone alla sospensiva osservando che la Camera ha già approvato la legge, e deve ora soltanto discutere di poche variazioni di forma.

Osserva che inoltre questa legge è necessaria conseguenza dell'abolizione delle preture.

TAJANI, relatore, prega la Camera di respingere la sospensiva, che è ormai inopportuna perchè la Camera si è già una volta pronunziata in favore di questa legge, accolta dal paese col più grande favore.

Le cause di competenza dei conciliatori, che si sono finora espletate in tutta l'Italia, si calcolano a 40,000 l'anno; e siccome i conciliatori sono 8,000, così viene una media di appena 5 cause l'anno. Vero è che in certi comuni le cause sono numerose; ma quivi è possibile trovare migliori conciliatori.

Per queste ragioni la Commissione respinge la proposta dell'onorevole Pellegrini.

BONACCI, ministro guardasigilli, benchè egli non sia stato l'autore della legge pure non se ne disinteressa, anzi la sostiene.

Riconosce che la legge non è perfetta; e se l'avesse dovuta proporre l'oratore, forse ne avrebbe modificato qualche disposizione, però non ci è legge che non abbia difetti, e dopo tutto questa è accettabile perchè ha due grandi meriti: avvicina la giustizia alle parti, specialmente a quelle povere, e nello stesso tempo ha un carattere di opportunità, perchè ripara in parte agli inconvenienti, che si possono lamentare per l'abolizione di alcune preture.

Per queste ragioni, e sopratutto per non perdere il lavoro legislativo, che la Camera e il Senato hanno fatto, prega la Camera di approvare la legge.

PELLEGRINI insiste per la sospensiva dimostrando che questo disegno è antidemocratico, perchè non fa più emanare la giustizia popolare dagli elementi elettivi.

IMBRIANI combatte gli argomenti dell'onorevole Pellegrini, dicendo che la democrazia consiste sopratutto nel dare ai poveri la giustizia a buon mercato.

CHIMIRRI ringrazia l'onorevole guardasigilli del sostegno, che ha dato alla legge, e spera che la Camera vorrà in questo momento così solenne per la sua esistenza, approvare una legge, che è tanto favorevole alle classi misere.

PELLEGRINI ritira la sua proposta sospensiva.

GRIPPO domanda all'onorevole guardasigilli se sia nelle sue intenzioni di coordinare questa legge con un'altra, che allarghi la competenza dei pretori, e se intenda di regolarizzare anche l'istituto del gratuito patrocinio.

VISCHI, dopo quanto ebbero a dire il ministro ed il relatore, si limita a dichiarare che darà il suo voto favorevole a questa legge; non perchè essa raggiunga i desiderati della democrazia, ma perchè rappresenta senza dubbio un notevole miglioramento.

Si associa alle osservazioni dell'onorevole Grippo relative ad una estensione della giurisdizione dei pretori, il quale concetto venne consacrato dalla Camera in un ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Prega poi il Governo di valersi della disposizione dell'articolo 21, specialmente per meglio ordinare il servizio delle cancellerie e degli uscieri presso i conciliatori.

BONACCI, ministro di grazia e giustizia, all'onorevole Grippo e all'onorevole Vischi dichiara che non può prendere impegno formale di estendere la giurisdizione pretoria, poichè tale questione si collega con altra molto importante.

Assicura però la Camera ch'egli intende presentare larghe proposte di riordinamento degli ordinamenti giudiziari, facendo tesoro degli studi lasciati da' suoi predecessori.

Studierà anche con la maggior cura il problem del gratuito patrocinio, e presenterà riforme in questo senso.

Assicura poi l'onorevole Vischi che si occuperà di provvedere nel miglior modo possibile ai servizi di cancelleria e degli uscieri presso i conciliatori.

GRIPPO prende atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazia.

(Sono approvati senza discussione gli articoli del disegno di legge fino al 13° inclusivamente).

JANNUZZI, sull'articolo 14, domanda se la delegazione del pretore al conciliatore dovrà essere generale, o speciale. Domanda uno schiarimento dalla Commissione.

Egli ritiene che questa delegazione dovrebbe aver valore per un tempo determinato.

TAJANI, relatore, dichiara che la delegazione sarà generale o speciale, secondo i casi e secondo il prudente arbitrio del pretore.

BONACCI, ministro guardasigilli, si associa alle dichiarazioni del relatore.

VISCHI rileva che, ammettendo le delegazioni pei singoli casi, si potrà ingenerare la sfiducia verso i conciliatori.

TAJANI, relatore, osserva che la delegazione non è ammessa per atti di giurisdizione contenziosa.

(Sono approvati gli articoli 14° e seguenti, fino al 17° inclusivamente).

CALVI, sull'articolo 18, osserva che come è redatto l'articolo, tutte le sentenze, anche per un valore inferiore alle lire cinquanta, saranno soggette al bollo di una lira. Crede opportuno un chiarimento, o propone in questo senso un emendamento.

TAJANI, relatore, dimostra insussistente il dubbio esposto dall'onorevole Calvi, ricordando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 18.

CALVI insiste nella sua osservazione: afferma che il significato dell'articolo è ambiguo, e che occorre chiarirlo; tanto più che, come

è noto, le dichiarazioni di ministri e relatori non vincolano il magistrato.

BONACCI, ministro di grazia e giustizia, assicura l'onorevole Calvi che ogni equivoco è impossibile, specialmente dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo.

TAJANI, relatore, osserva che il Governo potrà maggiormente chiarire la cosa col Regolamento di cui all'art. 21 della legge.

CALVI, prendendo atto di queste nuove dichiarazioni, non insiste nel suo emendamento.

(L'art. 18 è approvato).

GUELPA, sull'art. 19, domanda al relatore e al ministro che dichiarino se pei ricorsi per gratuito patrocinio per le cause non superiori a lire 50 si userà la carta da bollo da 10 centesimi invece di quella da 60 centesimi, e non sarà richiesto il certificato dell'agente dell'imposte.

TAJANI, relatore, osserva che queste questioni saranno pienamente regolate nella legge sul gratuito patrocinio, che il ministro ha promesso di presentare.

BONACCI, ministro guardasigilli, osserva che si tratta di una questione di soli 50 centesimi: in ogni modo potrà provvedersi col regolamento di cui all'art. 21, procurando la maggior possibile economia pei litiganti poveri.

(È approvato l'art. 19. Sono parimente approvati gli articoli 20, 21, 22, 23).

La seduta termina alle 12,20.

---

### SEDUTA POMERIDIANA.

*Presidenza del presidente* BIANCHERI.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

*Congedi.*

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo per motivi di salute l'onorevole Borromeo, di giorni 3.

(È conceduto).

*Comunicazioni della Presidenza.*

PRESIDENTE comunica una lettera del senatore Pessina che prega la Camera di farsi rappresentare il 26 corrente alla inaugurazione in Napoli di una lapide commemorativa per Raffaele Conforti; e delega a ciò i deputati di quella città.

*Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.*

D'AYALA-VALVA, segretario, fa la chiama.

*Prendono parte alla votazione*: (1)

Adamoli — Afan de Rivera — Allmena — Altobelli — Amato-Pojero — Ambrosoli — Andolfato — Angeloni — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Arnaboldi — Arrivabene — Artom di Sant'Agnese — Auriti.

Baccelli — Badini — Balenzano — Balestrieri — Barazzuoli — Barzilai — Basini — Bastogi — Beltrami — Benedini — Berio — Berti Ludovico — Bertolini — Bertollo — Bertolotti — Bettòlo — Bianchi — Billia Paolo — Bobbio — Bocchialini — Bonacci — Bonajuto — Bonardi — Bonasi — Bonghi — Borgatta — Borsarelli — Brin — Brunetti — Brunialti — Bufardeci.

Cadolini — Cagnola — Caldesi — Calpini — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canevaro — Capingolo — Capilupi — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carenzi — Carmine — Carnazza-Amari — Casana — Casilli — Castelli — Castoldi — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cavallini — Cefaly — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cibrario — Clementini — Cocozza — Coffari — Colocci — Colombo — Compans — Coppino — Corsi — Corvetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cremonesi — Cucchi Luigi — Cuccia — Curati.

D'Adda — D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo — D'Ayala Valva — De Bernardis — De Biasio Vincenzo — De Cristofaro — De Giorgio — Della Rocca — Della Valle — De Luca — De Martino — De Murtas — De Pazzi — De Puppi — De Salvio — De Seta — De Simone — De Zerbi — Di Balme — Di Belgioioso — Di Biasio Scipione — Di Breganze — Di Collobiano — Diligenti — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Donato — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Episcopo — Ercole.

Facheris — Faldella — Fede — Ferrari Luigi — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Fornari — Fortis — Fortunato — Franceschini.

Galimberti — Gallavresi — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gallotti — Gamba — Gasco — Gentili — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Grassi Paolo — Grimaldi — Grippo — Grossi — Guelpa — Guglielmini.

Imbriani-Poerio — Indelli.

Jannuzzi.

Lacava — Lagasi — Lanzara — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lovito — Luciani — Lucifero — Luporini — Luzzatti Ippolito.

Maranca Antinori — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Marinuzzi — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Martelli — Martini Ferdinando — Martini G. Batt. — Massabò — Materi — Maurogordato — Maury — Mazzella — Mazzoni — Meardi — Mel — Menotti — Merello — Merzario — Mestica — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Mirabelli — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli — Morin — Muratori — Mussi.

Nasi Nunzio — Niccolini — Nicoletti — Nicotera.

Pace — Pais-Serra — Paita — Palberti — Pandolfi — Panizza Giacomo — Panizza Mario — Pansini — Pantano — Paolucci — Papadopoli — Parona — Parpaglia — Pascolato — Pasquali — Passerini — Pavoni — Pellegrini — Pelloux — Perrone — Petroni Gian. Domenico — Petronio Francesco — Peyrot — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pignatelli-Strongoli — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Piebano — Poggi — Pompilj — Ponsiglioni — Ponti — Prinetti — Pullè.

Quartieri.

Rava — Ricci — Ridolfi — Rinaldi Pietro — Riola Errico — Riolo Vincenzo — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Rosano — Rossi Gerolamo — Rossi Rodolfo — Roux.

Sacchetti — Sacconi — Sagarriga-Visconti — Sampieri — Sanfilippo — Sanguinetti Adolfo — Sanguinetti Cesare — San Giacomo — San Severino — Sanvitale — Saporito — Sardi — Scarselli — Sella — Senise — Serra — Severi — Siacci — Silvestri — Simeoni — Simonelli — Sineo — Sonnino — Speroni — Spirito — Squitti — Stanga — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio — Summonte.

Tabacchi — Tacconi — Tajani — Tassi — Tegas — Testa — Tiepolo — Toaldi — Torelli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Treves — Trompeo.

Ungaro.

Vaccaj — Vacchelli — Vagliasindi — Valli Eugenio — Vetroni — Villa — Vischi — Visocchi — Vollaro Saverio.

Zainy — Zanolini — Zappi — Zeppa — Zuccaro-Floresta — Zucconi.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

*Interrogazioni.*

BRIN, ministro degli affari esteri, risponde ad una interrogazione del deputato Bonardi « sulle recenti disposizioni emanate dalle autorità austriache al confine del Tonale e del Caffaro circa il passaggio dei pastori diretti ai pascoli estivi ». Nota che si tratta di precauzioni sanitarie e di lagnanze relativamente al pericolo della conseguente mancanza di pascoli, e che le disposizioni accennate sono state prese per evitar pericoli di epizoozie. Reclami sono stati fatti da una parte e dall'altra.

---

(1) Il nome degli assenti senza regolare congedo, il nome di quelli che sono in regolare congedo per malattia, per affari di famiglia od in missione sono pubblicati nel resoconto ufficiale stenografico.

Credo che converrà rivedere la convenzione relativa a questa materia.

Procurerà che non si ripetano gli inconvenienti deplorati.

BONARDI ringrazia degli schiarimenti, e confida che il Governo cercherà che tutti gli inconvenienti che derivano dai passaggi delle greggi, sia per malattie che per altro, siano evitati.

BONACCI, ministro guardasigilli, risponde ad una interrogazione del deputato Luigi Cucchi « sulla opportunità di modificare l'articolo 27 della legge sul notariato circa la residenza dei notai ». Non vede opportunità immediata di modificare quell'articolo. L'obbligo di residenza è necessario, ma però è temperato dalla legge.

CUCCHI L. ritiene necessaria una modificazione alla legge, riferendosi a gravissimi fatti succeduti nonostante il temperamento cui ha alluso il ministro; poichè l'applicazione ne è fatta in modo assolutamente diverso secondo le diverse località.

BONACCI, ministro guardasigilli, esaminerà attentamente gli inconvenienti accennati, per provvedervi.

CUCCHI L. ringrazia.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro delle poste e dei telegrafi, risponde ad una interrogazione del deputato De Murtas « sul voto deliberato dal Consiglio comunale di Ovoddo perchè la corriera che attualmente viaggia da Oniferi a Gavoi prosegua fino a Sorgona e sui provvedimenti dati ».

Riconosce la giustizia del voto, ma le ristrettezze finanziarie impediscono per ora la attuazione, cui potrà venirsi se gli interessati contribuiranno.

DE MURTAS ringrazia.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad una interrogazione del deputato Severi che chiede « sapere se, tenendo conto delle promesse fatte dal suo predecessore nella tornata del 12 marzo 1892, intenda ripresentare un disegno di legge per regolare le pensioni del personale degli istituti di istruzione e dei convitti nazionali diventati governativi, da provinciali, comunali ed autonomi ».

Trattasi di questione gravissima essendo grandemente cresciuto il numero degli istituti che da comunali sono divenuti governativi.

Presenterà quindi il disegno di legge, ma solo per gli insegnanti che, avendo appartenuto ad istituti governativi, fecero il rilascio per le pensioni.

SEVERI ringrazia e prende atto delle dichiarazioni del ministro.

GIOLITTI, ministro dell'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Colocci « sull'inopportuno intervento della autorità di pubblica sicurezza nella commemorazione di Garibaldi in Jesi il 6 giugno prossimo passato ».

Non ha notizie complete.

La commemorazione promossa dal dottor Ravagli era per sè patriottica e dignitosa, ma certi che si dissero anarchici tentarono di produrvi disordini.

Tre furono arrestati e deferiti all'autorità giudiziaria. Non sa però ancora se i disordini dessero ragione a scioglimento. Su questo punto si riserva di fare indagini.

COLOCCI nota che i disordini ebbero origine dalla domanda fatta da certi socialisti, non anarchici, che un telegramma all'onorevole Menotti Garibaldi fosse spedito anche a nome loro. Ne nacque quindi un tumulto affatto insolito nella città di Jesi.

Deplora quindi altri abusi e chiede che il ministro, giovandosi anche delle informazioni che potrà avere dal ministro guardasigilli, provveda razionalmente ad evitarli.

GIOLITTI, ministro dell'interno, ripete che il gruppo che originò i disordini, si dichiarò non socialista, ma anarchico. Chiederà ulteriori informazioni.

COLOCCI ringrazia.

BONACCI, ministro di grazia e giustizia, avendo l'onorevole Colocci invocato la sua testimonianza a proposito di un processo fatto a carico di alcuni di Jesi, dichiara ch'egli ha in quel processo sostenuto l'incompetenza del tribunale in quel processo e la mancanza di prova dei fatti, che non può fare quindi nessuna testimonianza.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, risponde ad interrogazioni dei deputati Imbriani e Jannuzzi relativamente « alla applicazione della clausola riguardante i vini ».

Ricorda che il Governo ha già espresso l'intendimento suo relativamente a quella clausola e che non ha nulla da mutare a quello che ha già dichiarato. (Bene!)

IMBRIANI osserva che, a quanto si dice, il Governo austriaco non intende attivare la riduzione prima di tre mesi e ritiene necessario un accordo speciale, e chiede come si condurrà il Governo italiano se gli verranno opposte ufficialmente le annunziate difficoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, dichiara che il Governo agirà come richiede l'interesse del paese. (Approvazioni).

SALARIS presenta la relazione sul disegno di legge per l'autorizzazione a procedere contro il deputato Conti.

SARDI presenta la relazione sul disegno di legge per l'approvazione dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti.

*Seguito della discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio dei bilanci.*

PANTANO dolente di doversi distaccare, sebbene momentaneamente, da carissimi amici, dichiara che si porrà sul terreno scelto ieri dal presidente del Consiglio.

Ritiene insufficiente il programma esposto dal Gabinetto, persuaso che le riforme dei servizi amministrativi, oltre che non potranno dare se non economie a lunga scadenza, non frutteranno seriamente al bilancio e al paese, se non saranno accompagnate da un bene inteso discentramento.

Considera dannoso ricorrere al credito per coprire il disavanzo, avendo il debito pubblico già assorbito quasi la totalità della ricchezza mobiliare del paese. E se, segue l'oratore, assorbirà anche quel poco che avanza, si sottrarranno gli ultimi residui di capitale disponibile alle industrie, all'agricoltura e ai commerci.

Dice che le spese intangibili vanno ognora aumentando, e che, se non ci arresteremo in tempo, potremo correre il pericolo di trovarci nelle condizioni disastrose in cui si trovò la Spagna nel 1881.

A suo avviso si ingannano coloro i quali credono che la crisi economica sia sul declinare e ne trovano un sintomo salutare nelle menomate importazioni e nelle aumentate esportazioni verificatesi nel primo quadrimestre di quest'anno.

Esaminando gli aumenti nelle esportazioni (Rumori) nota che essi concernono in gran parte materie greggie, come le diminuzioni nelle importazioni si riferiscono e materie prime, indizio infallibile di decadimento della nostra attività economica; col quale concordano altri fenomeni, cioè l'alto saggio dello sconto, la inconvertibilità del biglietto, ed i cambi elevati.

Secondo l'oratore, il Governo sarà inesorabilmente costretto di ricorrere alle imposte; ed egli non crede che il paese potrà pagarle, e la sostiene dimostrando come la pressione tributaria sia presso di noi due volte più intensa di quel che non sia in Francia. (Vivi rumori). S'impone invece il bisogno di una trasformazione tributaria in senso più equo.

Il paese può, in momenti supremi, sacrificare l'ultima lira dei suoi risparmi e del suo lavoro sull'ara della patria, anche trovandosi in condizioni miserissime; ma oggi si tratta di non salvare la patria, ma di riparare con opportune riforme a colpe ed errori dei Governi che si son succeduti.

La necessità di ricorrere alla riduzione delle spese militari, armonizzandole con una più semplice organizzazione, con un'educazione militare del paese più effettiva e con un sistema più sicuro di difesa nazionale, si impone oramai come una ineluttabile necessità.

Senza questa ed altre riforme radicali, è vano sperare nel risorgimento economico del paese; e la questione bancaria, l'organizzazione del credito, il riordinamento degli studi, la politica doganale, causa massima di tante sofferenze, proseguirebbero a trascinarsi sopra una falsa via e di esaurimento in esaurimento ci condurrebbe a giorni tristissimi.

A questa politica l'oratore non si sente il coraggio di dare il suo voto, come quella che ci condurrebbe non alla vittoria, ma alla disfatta.

Comprende un paese che cada combattendo; non un popolo che affronti spensieratamente il pericolo di dover capitolare sotto la pressione del bisogno.

Augura di ingannarsi nelle sue previsioni; ma fino a prova in contrario starà sulla breccia.

Ormai la parola spetta al paese.

Fino a quel giorno terrà come soldato la consegna che ebbe dai suoi elettori. E se le sorti dell'urna gli saranno avverse, si inchinerà dinanzi al verdetto popolare, ma continuerà a combattere da semplice cittadino con la stessa fede per gli stessi ideali. (Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori a destra).

VACCHELLI dà ragione del seguente ordine del giorno firmato anche dall'onorevole Marazzi.

« La Camera, riconoscendo il carattere semplicemente amministrativo delle proposte del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

Dichiara di parlare a nome della minoranza della Giunta del bilancio, la quale non può accettare; pur sentendo di non venire meno al rispetto dovuto alle prerogative parlamentari, che sia limitato a un solo mese l'esercizio provvisorio.

Dice che le condizioni politiche di un Parlamento non possono confondersi colle necessità amministrative dello Stato, e che non potrebbesi legalmente impedire l'esercizio di quell'altra prerogativa che si esplica nell'appello al paese.

A questo proposito cita l'esempio avvenuto in Inghilterra nel 1852, quando il Ministero, sorretto da una debole maggioranza, credette di dover fare le elezioni, ma non con tanta precipitazione.

Secondo l'oratore, il Ministero ha agito con la massima lealtà preannunziando il suo intendimento di interrogare il Paese; e sarebbe un mancare di riguardo agli elettori, sia col costringerli alle urne in certe epoche insolite, sia costituendo, come l'opposizione vorrebbe, un Ministero d'affari. (Approvazione).

ZEPPA presenta la relazione sul disegno di legge: Proroga della tara sugli olii minerali.

SONNINO confuta il discorso pronunziato ieri dal presidente del Consiglio, sostenendo che le teorie manifestate sono lesive delle prerogative parlamentari.

La votazione puramente amministrativa dei bilanci, non si può intendere che in circostanze urgenti, e di fronte ad un Gabinetto che abbia fuori di dubbio la fiducia della Camera: o almeno quando ci fosse un impegno preciso e chiaro del Governo di interrogare il paese subito dopo votati i bilanci.

Fuori di questo caso, la Camera può essere obbligata a dare al Ministero il tempo necessario di fare le elezioni: ma non però in misura che superi quella consuetudinaria, poichè altrimenti il Governo ha troppo modo di esercitare la sua influenza sul corpo elettorale. (Rumori e commenti).

Malgrado le dichiarazioni del presidente del Consiglio, crede che l'esercizio provvisorio di sei mesi implichi inevitabilmente la questione di fiducia: e se il Ministero non possiede la fiducia della Camera, il mese di tempo concesso dalla Giunta, è più che sufficiente per l'appello al paese.

L'oratore osserva che mai un Ministero, dopo che fu deliberato lo scioglimento della Camera, ha procrastinato di vari mesi questo provvedimento.

Osserva altresì che la discussione dei bilanci, sia pure in via amministrativa, gioverebbe alla Camera ed al paese per avere una idea chiara delle nostre condizioni finanziarie.

Rileva che alla ripresa dei lavori, sia che si tratti della Camera attuale, s'a della Camera nuova, il tempo disponibile per la discussione dei bilanci non sarà maggiore di un mese: cosicchè sarà in ogni modo necessario un nuovo esercizio provvisorio.

I precedenti della Camera sono favorevoli alla limitazione dell'esercizio provvisorio pel più breve tempo possibile, a patto anche di doverlo poi prorogare.

Non è esatto che i bilanci da approvare siano quelli della amministrazione passata: poichè v'è il fatto gravissimo del trasporto delle spese ferroviarie dalla categoria delle spese ordinarie alla categoria dei debiti: questione nella quale la Camera deve, senza indugio, pronunciarsi.

Venendo alla questione politica, qual'è la base politica e parlamentare dell'attuale Ministero? Inopinatamente si invocarono i nomi di due storici partiti, che l'oratore alt a volta chiamò fossili. Questo appello ai partiti è ora affatto inopportuno e dannoso, distraendo l'attenzione della Camera e del paese dalle vere e grandi questioni economiche e finanziarie.

Spera che il programma dell'onorevole Giolitti potrà trovare l'approvazione della Camera; ma per ora esso è troppo monco e troppo deficiente perchè possa meritare un voto di fiducia.

La Camera ignora attualmente quale sia di fronte alle proposte dell'attuale Gabinetto la situazione finanziaria presente

Ciò posto l'oratore si domanda: su quale questione, con quale programma si faranno le elezioni? Sulla questione dei partiti, o sulla grande questione finanziaria, per giudicare della quale mancano affatto gli elementi?

Già nel paese si va manifestando una corrente di reazione contro i principii liberali: la condotta attuale del Governo non farà che ingrossare questa corrente. (Approvazioni a destra).

In tali condizioni egli non può che ripetere la frase di Cromwell: non si va mai tanto lontano come quando non si sa dove si va. (Bene! Bravo! — Approvazioni al centro e a destra — Molti deputati si recano a congratularsi coll'oratore).

*Presentazione di una relazione*

VOLLARO S. presenta la relazione sul disegno di legge per convalidazione del R. decreto 7 aprile 1892 n. 107 relativo ai funerali del generale Pianell.

*Riprendesi la discussione sull'esercizio provvisorio.*

PANIZZA M. rileva come l'opposizione abbia posto innanzi tutti gli argomenti atti ad attirare la parte democratica radicale. Ma non è la prima volta che si tenta, con tali argomenti, di spingere l'estrema sinistra a fare il tornaconto della parte conservatrice.

Ma l'estrema sinistra non si è mai prestata a questo giuoco. (Benissimo a sinistra)

Non vi si prestò nel 1881 trattandosi della legge elettorale politica e dell'allargamento del suffragio amministrativo; non vi si presta oggi che la situazione è immensamente più grave, poichè un voto contrario al Gabinetto condurrebbe ad un ritorno al potere della parte conservatrice, o, peggio, ad ibridi ed esiziali connubi. (Approvazioni a sinistra).

Quale sia il carattere politico del Gabinetto lo rivela l'atteggiamento delle diverse parti della Camera di fronte ad esso. (Bravo!)

Non è il caso di fare all'onorevole presidente del Consiglio un processo d'intenzioni: la ricostituzione dei partiti è un prodotto necessario delle circostanze.

Vediamo dunque quale sia il programma del Gabinetto, o se esso si riduca solo alla questione ferroviaria e alle piastre borboniche, come dissero gli onorevoli Bonghi e Sonnino. (Si ride).

Ormai lunghe discussioni e lunghe analisi han facilitato la soluzione dei problemi tecnici finanziari.

E perciò, sgombrato il terreno dalle questioni tecniche, noi assistiamo oggi alla auspicata riorganizzazione dei partiti.

La questione relativa alla politica estera crede non esista, conoscendosi omai che le alleanze sono difensive.

Non crede neppure che si possa far questione della politica militare, perchè intorno ad essa tutti i partiti sono d'accordo nel sostenere ad ogni costo l'onore e l'indipendenza del paese.

Non resta dunque che la questione di principii, la quale esiste sempre, sebbene si dica che non esiste più nè destra, nè sinistra; ciò corrisponde al desiderio di certuni, non già ad un fatto.

L'allargamento del suffragio è un portato dei principii della sinistra; tanto ciò è vero che nel breve periodo, che la destra stette al potere si fece un passo indietro col ritorno al suffragio uninominale, e si tentò una ritorno al suffragio ristretto: il Governo deve prendere di qui il criterio regolatore di tutti i suoi atti.

Non crede che il Governo possa influire sulle elezioni; il sistema delle candidature ufficiali del resto è stato quello della destra.

Gli oppositori, sotto parvenze di scrupoli costituzionali, vogliono far nascere una crisi per impadronirsi del potere e fare essi le elezioni. (Rumori).

Intanto essi non riflettono che, lesinando al Governo attuale il tempo per fare le elezioni, violano la libertà degli elettori. (Rumori. — Denegazioni).

Nè vale il dire che il Governo attuale non è forte.

Non è forte il Governo di una persona sola che dopo aver governato da padrone cade come Cesare sotto i colpi di un manipolo di congiurati fra 800 senatori di cui la metà da lui nominati (Commenti).

È forte un Governo che si appoggia sopra un partito. (Approvazioni).

Ora le elezioni non si faranno pro e contro un uomo, si faranno pro e contro un partito. (Approvazioni).

Col voto, che stiamo per dare, si deciderà se l'Italia dovrà essere un paese veramente libero come l'Inghilterra, o se dovrà trascinare una vita stentata come la Grecia. (Bene! Bravo! Vivi applausi a sinistra — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

*Voci.* Chiusura! Chiusura!

IMBRIANI parla contro la chiusura.

Crede che non si possa strozzare la parola in una questione così grave, in cui si tratta se il Parlamento deve essere o non essere, se esso si deve ridurre ad una semplice Camera di registrazione sotto la pressione anche degli aiutanti di campo. (Rumori vivissimi).

PRESIDENTE mette ai voti la chiusura, riservando la parola al relatore.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è approvata).

*Presentazione di una relazione.*

SAPORITO presenta la relazione sul disegno di legge: Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 31 dicembre 1892 la Convenzione di commercio e navigazione che fosse per concludersi con la Spagna.

*Continua la discussione sull'esercizio provvisorio.*

CADOLINI, presidente della Commissione del bilancio, esamina la questione tecnica, se sia preferibile discutere subito i bilanci, accordando l'esercizio provvisorio per un mese, oppure discuterli in dicembre accordando l'esercizio provvisorio per sei mesi.

Con molti argomenti dimostra il primo metodo preferibile e conforme ai precedenti stessi dell'onorevole Giolitti.

Dimostra anche come le tradizioni italiane siano unitamente conformi alla soluzione, che la Giunta ha preferita, e spera che la Camera vorrà approvarla.

BRUNIALTI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando, che dopo le dichiarazioni fatte dal Ministero nella seduta del 27 maggio l'approvazione dell'esercizio provvisorio per sei mesi deve essere considerata come un provvedimento amministrativo, passa alla discussione degli articoli ».

Dice che non farà la questione costituzionale, se la Camera possa o no negare l'esercizio provvisorio di sei mesi; non la farà perchè temerebbe di veder sorgere le ombre dei greci di Bisanzio, che, mentre i turchi entravano in Costantinopoli, disputavano se la luce del Tabor fosse creata od increata.

L'onorevole Bonghi ha citato i casi nei quali si sogliono sciogliere le Camere nei Governi parlamentari, ma ne ha dimenticato uno, che è il più importante, esso avviene quando si muta la base elettorale.

Il passato Ministero per peculiari circostanze non volle sciogliere la Camera, basandosi su questo caso, ma l'attuale giustamente non ha potuto sottrarsi al dovere dello scioglimento.

L'oratore dimostra che la proposta di esercizio provvisorio per sei mesi rappresenta un atto di deferenza verso il corpo elettorale. Rammenta come lo stesso onorevole Bonghi abbia altra volta proposto l'esercizio provvisorio per sei mesi, ritenendo migliore di una discussione frettolosa dei bilanci, e come l'onorevole Di Rudinì abbia allora sostenuto lo stesso concetto.

Rammenta come vi fu chi disse che costringere il Ministero alle elezioni entro un mese costituisca un vero colpo di stato. (Conversazioni).

Una volta che la Corona ha deliberato di far uso della sua alta prerogativa, il Ministero è superiore al voto della Camera, e non ha altro giudice che il voto del paese. (Conversazioni). Perciò voterà la proposta governativa. (Bravo!)

*Presentazione di una relazione.*

RUBINI presenta la relazione sul disegno di legge pei nuovi dazi convenzionali sui filati e tessuti di lino.

*Seguito della discussione sull'esercizio provvisorio.*

ODESCALCHI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera ritenendo, che un mese di esercizio provvisorio sia sufficiente, nelle attuali condizioni, passa all'ordine del giorno. (Conversazioni).

Non crede sia il caso di rievocare gli storici partiti: antico soldato di sinistra, crede che l'uno e l'altro partito abbian fatto il suo tempo.

Non ritiene, contrariamente all'oner. Imbriani, che in caso di elezioni la lotta possa avvenire fra un partito nazionale e un partito dinastico: poichè un partito dinastico non esiste.

Anche la triplice alleanza è ormai fuori di discussione; sarà questione di misura, non d'indirizzo.

Afferma a questo proposito constargli che non esiste nel trattato dell'alleanza alcun patto obbligatorio relativo alle nostre forze militari e marittime.

Mancherà dunque una grande questione che formi il tema della lotta elettorale. (Conversazioni).

In ogni caso ritiene che un mese di tempo sarà sufficiente per la lotta elettorale; e perciò voterà la proposta della Commissione. (Alcuni deputati si congratulano coll'oratore).

SONNINO parla per fatto personale.

IMBRIANI, per fatto personale, afferma che la politica nazionale si imporrà alla politica dinastica: quanto alla triplice alleanza, le dichiarazioni dell'onorevole Odescalchi non hanno dissipato i suoi dubbi.

Del resto ora v'ha una questione soverchiante: quella di difendere l'immunità parlamentari. (Rumori).

PRESIDENTE dichiara che il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

*Risultamento di votazione.*

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti cinque disegni di legge:

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti e votanti . . . . | | 334 |
| Maggioranza . . . . . | | 168 |
| Voti favorevoli . . | 254 | |
| Voti contrari . . . | 80 | |

(La Camera approva).

Acconto da corrispondersi al Tesoro dello Stato dal fondo per il culto sui propri avanzi di rendita:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti e votanti . . . . | | 334 |
| Maggioranza . . . . . | | 168 |
| Voti favorevoli . . | 249 | |
| Voti contrari . . . | 85 | |

(La Camera approva).

Sulla competenza dei conciliatori:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti e votanti . . . . | | 332 |
| Maggioranza . . . . . | | 166 |
| Voti favorevoli . . | 270 | |
| Voti contrari . . . | 62 | |

(La Camera approva).

Spese militari straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti e votanti . . . . | | 336 |
| Maggioranza . . . . . | | 169 |
| Voti favorevoli . . | 192 | |
| Voti contrari . . . | 144 | |

(La Camera approva).

Esenzione dalla tassa del 10 per cento della lotteria a favore del collegio Regina Margherita in Anagni:

Presenti e votanti . . . . 332
Maggioranza . . . . . 166
Voti favorevoli . . 234
Voti contrari . . . 98

(La Camera approva).

*Interrogazioni.*

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto muove interrogazione al presidente del Consiglio ministro dell'interno, sui provvedimenti che intende prendere per alleviare i danni cagionati dalla grandine l'8 giugno nel mandamento di Poggiardo (provincia di Lecce) e propriamente nei comuni di Poggiardo, Vaste, Diso, Ortelle, Specchiagallone, dove il turbine ha in brev'ora devastato la campagna, distruggendo oliveti, cereali, frutteti, per un valore, calcolasi, d'oltre mezzo milione, e lasciando dietro di sè la desolazione e la miseria.

« Episcopo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se intende modificare le presenti disposizioni pei prossimi esami di licenza liceale.

« Francesco Fede. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'agricoltura per sapere quanto vi sia di vero sulla comparsa della fillossera in quel di Piombino (Toscana).

« Niccolini. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere quanto vi sia di vero nelle notizie, che da Vienna si telegrafano ad alcuni nostri produttori e commercianti di vini in Italia

1° sulla impossibilità di vedere applicata la clausola prima di sei mesi, perchè così d'accordo col Governo italiano;

2° se è vero che il Governo austro-ungarico voglia escludere i vini delle Puglie e della Sicilia dai beneficii della clausola.

« Niccolini. »

« Il sottoscritto desidera d'interrogare il signor ministro dell'agricoltura, sulle recenti scoperte di nuovi centri d'infezione fillosserica in Italia.

« Toaldi. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro degli esteri, se il Governo Austro-Ungarico intenda escludere dall'applicazione della clausola i vini di Puglia e di Sicilia.

« Lazzaro. »

« Desidero interrogare il presidente del Consiglio, ministro degli interni, *interim* del Tesoro, per conoscere quali provvedimenti intenda di adottare perchè la Cassa depositi e prestiti riprenda la sospesa attività per la concessione di mutui specialmente ai piccoli e più bisognosi comuni.

« Sardi. »

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazioni:

BRIN, ministro degli esteri, rispondendo alle interrogazioni degli onorevoli Lazzaro e Niccolini, dichiara che non v'è alcun fondamento nelle voci corse relativamente a difficoltà o restrizioni nell'applicazione della clausola sui vini.

LAZZARO e NICCOLINI prendono atto delle dichiarazioni del ministro.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, rispondendo alla interrogazione dell'onorevole Fede, dichiara per gli esami di licenza liceale si applicherà il principio che si ripeta la sola materia, nella quale il candidato sia rimasto soccombente, eccettochè si tratti dell'italiano o del latino.

FEDE ringrazia il ministro.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, rispondendo agli onorevoli Toaldi e Niccolini, dichiara che le invasioni fillosseriche, di cui nelle loro interrogazioni, sono cosa di lieve momento, e che furono presi tutti i più energici provvedimenti.

TOALDI e NICCOLINI replicano brevemente, e prendono atto delle dichiarazioni del ministro.

GIOLITTI, ministro dell'interno, rispondendo all'onorevole Episcopo, dichiara che si provvede ai soccorsi più urgenti, e che si vedrà se sarà il caso di proporre l'esonero della imposta fondiaria.

EPISCOPO ringrazia il ministro.

GIOLITTI, ministro del tesoro, rispondendo all'onorevole Sardi, dice che la concessione dei prestiti della Cassa depositi e prestiti fu momentaneamente sospesa per applicare taluni provvedimenti del precedente ministro.

La concessione dei prestiti sarà sollecitamente ripresa, e si seguirà il concetto di dare la precedenza alle domande presentate dai comuni più poveri, e aventi ragioni speciali di urgenza.

SARDI ringrazia il ministro di queste dichiarazioni.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Bonghi, dichiara che per pareggiare gli stipendi dei professori delle scuole e istituti tecnici agli stipendi dei professori di ginnasi e licei occorrerà una legge apposita, che il ministro promette di presentare a novembre.

Darà corso alle promozioni solite del personale insegnante.

BONGHI ringrazia il ministro.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Ungaro dichiara che non si procede alla costruzione del secondo binario fra Cancello e Napoli, perchè mancano i fondi.

Cercherà però di provvedere a questo lavoro con opportune proposte da presentarsi a novembre.

UNGARO prende atto della risposta e ringrazia.

*Deliberazioni relative all'ordine del giorno.*

BARZILAI domanda che dopo l'esercizio provvisorio sia iscritto il disegno di legge per gli impiegati straordinari.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, domanda che domani la seduta cominci al tocco.

(Queste proposte sono approvate).

La seduta termina alle 7,20.

# TELEGRAMMI

## (AGENZIA STEFANI)

NOVARA, 10. — La salma del capitano Bettini, giunse qui stamane.

Alle ore 5 pomeridiane il corteo funebre mosse dalla stazione pel cimitero.

Seguivano il feretro, ricoperto di corone, la fidanzata e la sorella dell'estinto, la Giunta municipale, il generale Orero, il colonnello Bonetti, rappresentante del generale Clemente Corte, una rappresentanza del reggimento Vittorio Emanuele, molti ufficiali di ogni grado ed arma, le associazioni con numerose bandiere, una compagnia di soldati e grande folla.

Al cimitero l'assessore Fara, il generale Orero, il capitano Toselli ed il signor Prestinari pronunziarono sulla bara commoventi parole di estremo addio.

La cerimonia riuscì imponente.

VIENNA, 10. — *Camera dei deputati* — È stata presentata una interpellanza colla quale si chiede se il ministero sia disposto a pubblicare prontamente la relazione ufficiale sulle cause che produssero la catastrofe di Pribram, sui lavori di salvataggio e sulle misure di precauzione che il Governo intende prendere per tutte le miniere.

MADRID, 9. — Il vescovo di Calahorra, essendo stato trasferito a Logrono, la plebe ruppe a sassate le finestre delle case dei canonici.

MADRID, 10. — Nei disordini avvenuti a Calahorra, in occasione del trasferimento di quel vescovo alla sede di Logrono, vi furono parecchi feriti.

Lo stato d'assedio verrà proclamato a Calahorra.

BARCELLONA, 10. — La situazione è migliorata.

Rinasce la calma.

TRANI, 10. — Iersera verso le ore 10, si scatenò un forte temporale con grandine.

L'acqua inondò la città.

La grandinata si estese oltre un chilometro attorno alla città.

I danni prodotti in città sono rilevanti.

PARIGI, 10. — Oggi, in Borsa, è corsa la voce della conversione facoltativa della rendita francese 4 e mezzo 0[0 in 3 0[0.

MONACO DI BAVIERA, 10. — Il *Neues Muenchener Tagblatt* pubblica che in seguito ad uno scoppio avvenuto nelle miniere di Hausham, presso Miesbach, le case vicine alle miniere crollarono.

Dodici operai rimasero sepolti.

I lavori di salvataggio sono infruttuosi.

# Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 10 giugno 1892.

| VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA | Godimento | Valore nom. | Valore vers. | PREZZI IN CONTANTI | | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | Prezzi Nom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0/0 1.a grida | 1 genn. 92 | — | — | 94,70 | 94 70 | 94,75 77 1/2 80 90 | | — — |
| » 2.a grida | | — | — | | | 94,92 1/2 95,— | | — — |
| detta (piccolo taglio) | | — | — | | — — | | | — — |
| detta 3 0/0 1.a grida | 1 aprile 92 | — | — | | — — | | | — — |
| » 2.a grida | | — | — | | — — | | | 57 — |
| Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64 | | — | — | | — — | | | 100 25 |
| Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0 | » | — | — | | — — | | | 92 — |
| Prestito R. Blount 5 0/0 | » | — | — | | — — | | | 100 50 |
| » Rothschild | 1 giugno 92 | — | — | | — — | | | 101 10 |
| **Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.** | | | | | | | | |
| Obbl. Municipio di Roma 5 0/0 | 1 genn. 92 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » 4 0/0 1.a Emissione | 1 aprile 92 | 500 | 500 | | — — | | | 425 — |
| » 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss. | » | 500 | 500 | | — — | | | 415 — |
| » Cred. Fond. Banco S. Spirito | » | 500 | 500 | 451,50 | 451 50 | | | — — |
| » » Banca Nazionale 4 0/0 | » | 500 | 500 | | — — | | | 477 — |
| » » » 4 1/2 0/0 | » | 500 | 500 | 486 | 486 — | | | — — |
| » » Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » » Napoli | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | | | | |
| Az. Ferr. Meridionali | 1 genn. 92 | 500 | 500 | | — — | 671 | | — — |
| » » Mediterranee stampigliate | » | 500 | 500 | | — — | | | 523 — |
| » » » certif. provv. | 1 luglio 91 | 500 | 250 | | — — | | | — — |
| » » Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| » » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E. | 1 aprile 92 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » della Sicilia | 1 luglio 91 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| **Azioni Banche e Società diverse.** | | | | | | | | |
| Az. Banca Nazionale | 1 genn. 92 | 1000 | 750 | | — — | | | 1325 — |
| » » Romana | » | 1000 | 1000 | | — — | 1018 1020 1021 | | — — |
| » » Generale | 1 luglio 91 | 500 | 425 | 353 | 353 — | 353 54 54 1/2 51 3/4 | | — — |
| » » » | | 500 | 450 | | — — | | | 354 — |
| » » di Roma | 1 genn. 90 | 500 | 250 | | — — | | | 370 — |
| » » Tiberina | 1 » 89 | 200 | 200 | | — — | | | 22 — |
| » » Industr. e Comm. (antiche) | 1 ottob. 91 | 500 | 500 | | — — | | | 510 — |
| » » » » cert. prov. | » | 500 | 400 | | — — | | | — — |
| » » » » nuove liberate | » | 500 | 500 | | — — | | | 465 — |
| » Soc. di Credito Mobiliare italiano | 1 genn. 92 | 500 | 400 | | — — | 512 | | — — |
| » » di Credito Meridionale | 1 » 88 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » Romana per l'Illum. a Gas | 15 aprile 92 | 500 | 500 | | — — | | | 810 — |
| » » Acqua Marcia | 1 magg. 92 | 500 | 500 | | — — | 1095 | | — — |
| » » Italiana per condotte d'acqua | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | 289 89 1/2 90 91 91 1/2 | 92 92 1/2 93 94 94 1/2 | — — |
| » » Immobiliare | 1 » 92 | 500 | 500 | | — — | 178 1/2 77 76 75 | (95 95 1/2 96 1/2 | — — |
| » » dei Molini e Magaz. Generali | 1 luglio 90 | 250 | 250 | | — — | 128 132 133 | | — — |
| » » Telefoni ed App. Elettriche | 1 genn. 89 | 100 | 100 | | — — | | | — — |
| » » Generale per l'Illuminazione | 1 » 90 | 500 | 500 | | — — | | | 230 — |
| » » Anonima Tramway-Omnibus | » | 125 | 125 | | — — | 134 33 1/2 32 33 | | — — |
| » » Fondiaria Italiana | 1 genn. 89 | 150 | 150 | | — — | | | — — |
| » » della Min. e Fond. Antimonio | 1 ottob. 90 | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| » » dei Materiali laterizi | » | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| » » Navigazione Generale Italiana | 1 genn. 92 | 500 | 500 | | — — | | | 285 — |
| » » Metallurgica Italiana | 1 » 90 | 500 | 500 | | — — | | | 190 — |
| » » della Piccola Borsa di Roma | 1 dicem. 91 | 250 | 250 | | — — | | | 210 — |
| » » Cautchouc | 1 genn. 90 | 200 | 200 | | — — | | | 40 — |
| » » An. Piemontese di elettricità | 1 » 91 | 250 | 250 | | — — | | | 250 — |
| » » Risanamento di Napoli | 1 » 92 | 250 | 250 | | — — | 178 177 | | — — |
| **Azioni Soc. Assicurazioni.** | | | | | | | | |
| Az. Fondiarie Incendi | 1 genn. 90 | 100 | 100 | | — — | | | 80 — |
| » Fondiarie Vita | 1 » 91 | 250 | 125 | | — — | | | 230 — |
| **Obbligazioni diverse.** | | | | | | | | |
| Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89 | 1 genn. 92 | 500 | 500 | | — — | | | 284 — |
| » » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro) | 1 luglio 91 | 1000 | 1000 | | — — | | | — — |
| » Strade ferrate del Tirreno | 1 genn. 92 | 500 | 500 | | — — | | | 413 50 |
| » Soc. Immobiliare | 1 ottob. 91 | 500 | 500 | | — — | | | 410 — |
| » » » 4 0/0 | » | 250 | 250 | | — — | | | 170 — |
| » » Acqua marcia | » | 500 | 500 | | — — | | | 500 — |
| » » SS. FF. Meridionali | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » FF. Pontebba Alta Italia | 1 luglio 91 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0 | 1 aprile 92 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro) | » | 300 | 300 | | — — | | | — — |
| » » » » » II » | 1 genn. 91 | 300 | 300 | | — — | | | — — |
| » » FF. Second. della Sardegna | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro) | » | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| Buoni Meridionali 5 0/0 | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| **Titoli a Quotazione Speciale.** | | | | | | | | |
| Rendita Austriaca 4 0/0 (oro) | » | — | — | | — — | | | — — |
| Obbl. prestito Croce Rossa Italiana | 1 aprile 92 | 25 | 25 | | — — | | | — — |

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno. 9 giugno 1892.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 427
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . 92 257
Consolidato 3 0/0, nominale . . . 57 475
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . 56 075

B. TANLONGO, Presidente.

(1) ex coup. £ 2,17

| Sconto | CAMBI | | Prezzi fatti | | Nomin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 | Francia | 90 giorni | — — | — — | 102 57 1/2 |
| | Parigi | Cheques | — — | — — | 103 25 |
| 2 | Londra | 90 giorni | — — | — — | 25 86 |
| | » | 60 giorni | — — | — — | |
| | » | Cheques | — — | — — | » |
| | Vienna-Trieste | 90 giorni | | | » |
| | Germania | Cheques | » | » | » |

Risposta ai premi . . . } 27 Giugno
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 28 »
Liquidazione . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: M. MODIGLIANI.

## PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MAGGIO 1892.

| Titolo | Prezzo | Titolo | Prezzo | Titolo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 0/0 | 94 20 | Az. Banco di Roma | 285 — | Az. S. Mat. Later. | 225 — |
| » 3 0/0 | 57 — | » Banca Tiberina | 28 — | » » Navig. Gen. Italiana | 305 — |
| Obbl. Beni Eccles. | — — | » » Ind. e Com. | 510 — | » » Metallurgica Italiana | 200 — |
| Prest. Rotschild 5 0/0 | 102 — | » » » Certif. | 4 5 — | » » della Piccola Borsa | 210 — |
| Obb. città di Roma 4 0/0 | 425 — | » Soc. Cred. Mobil | 480 — | » » Caoutchouc | 65 — |
| » Credito Fondiario Santo Spirito | 450 — | » » » Merid. | — — | » » An. Piem. di Elettr. | 250 — |
| » Credito Fondiario Banca Nazionale | 480 — | » » Gas stampigl. | 785 — | » » Risanamen. | 183 — |
| » Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0 | 485 — | » » Acqua Marcia st. | 1110 — | » » Fondiar. incendi | 80 — |
| Az. Fer. Meridionali | 658 — | » » Condot. d'ac. | [illegible] — | » » Fond. Vita | 220 — |
| » » Mediterranee | 532 — | » » Gen. Illumin. | 223 — | Obbl. Soc. Imm. 5 0/0 | 410 — |
| » » » certif. | 510 — | » » Tramway Om. | 118 — | » » » 4 0/0 | 170 — |
| » Banca Nazionale | 1330 — | » » cert. prov. | — — | » » Ferroviarie | 285 — |
| » » Romana | 1025 — | » » Molini e Magaz. Gen. | 100 — | » Ferr. Napoli-Ottaiano | 242 — |
| » » Gen. (vers. 425) | 353 — | » » Immobiliare | 188 — | | |
| » » » (» 450) | 352 50 | » » Fond. Italiana | — — | | |
| | | » » Min. Antim. | — — | | |